

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

367ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1518.

Il relatore, senatore Occhiuto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OCCHIUTO, relatore. Signora Presidente, colleghi e colleghe, signora Ministro, signor Sottosegretario, ci sono riforme che parlano solo di

procedure ed altre che parlano soprattutto di persone, di giovani talenti che chiedono al Paese una chance, la chance di un'idea di futuro che non può essere più rinviata.

La riforma che oggi esaminiamo appartiene a questa seconda categoria. Modifica non soltanto un meccanismo, ma anche il modo in cui noi riconosciamo il merito, costruiamo opportunità, rendiamo le nostre università più aperte, più dinamiche, più capaci di competere nel mondo.

Il lavoro della Commissione si è concluso il 22 ottobre. Grazie alla guida del presidente Marti e alla disponibilità sempre attenta del Governo - ringrazio il ministro Bernini per questo - la Commissione ha potuto lavorare con un metodo di confronto continuo, paziente, realmente costruttivo.

È giusto riconoscere che l'impianto complessivo di questa riforma nasce da una visione chiara proprio del ministro Bernini, che ha impresso una direzione moderna, anche coraggiosa - a mio avviso - al tema del reclutamento universitario e anche alla valorizzazione del merito.

Su questa base solida si è inserito il lavoro del Comitato ristretto, istituito proprio per accogliere e integrare nel testo le proposte migliorative di tutti i Gruppi. Molte indicazioni sono emerse, sia in audizione sia nelle proposte dalla minoranza, con i contributi puntuali della senatrice Cattaneo - la ringrazio, così come ringrazio tutti i colleghi per questo - che sono state incorporate poi nel testo. Non è un dettaglio, ma è la testimonianza di un lavoro che ha voluto essere davvero comune, volto a migliorare il provvedimento in ogni sua parte. Il risultato è un testo solido, rispondente alle esigenze reali del sistema universitario.

Vorrei anche sottolineare che le quattro questioni che i Gruppi avevano indicato come essenziali sono state tutte accolte nel lavoro del Comitato ristretto: la necessità di qualità e trasparenza delle commissioni valutatrici, che rimangono locali, ma non localistiche, appunto, in quanto costruite in modo da garantire imparzialità e apertura; la chiarezza dei profili e dei requisiti; la necessità di una prova didattica vera e di una valutazione successiva *ex post*; infine, anche una disciplina più ordinata della mobilità. Sono state quattro le linee di intervento su cui c'è stata un'apertura totale e che oggi fanno parte del testo.

Proprio perché in Commissione, con il lavoro del Comitato ristretto e la piena disponibilità del Governo, si è fatto tutto ciò che era possibile per recepire le indicazioni dei colleghi, il testo che arriva oggi in Aula è già il risultato di un confronto approfondito. Per questa ragione, credo che proprio in questa fase non sarà possibile accogliere ulteriori modifiche.

Il disegno di legge è articolato in quattro punti. È collegato alla legge di bilancio e punta con chiarezza ai seguenti obiettivi: migliorare la qualità del sistema universitario, semplificare l'accesso alla docenza, rafforzare l'autonomia degli atenei, anche nelle procedure di reclutamento. È una riforma pensata soprattutto per i giovani, per evitare che il talento si perda nelle attese e perché il merito trovi finalmente una strada chiara.

Una riforma sul reclutamento universitario è sempre un gesto rivolto a persone che ancora non conosciamo, giovani che un giorno potranno guidare un laboratorio, scrivere un libro decisivo, realizzare una scoperta

capace di migliorare la vita di tutti, risolvere magari i problemi del Paese. A loro dobbiamo percorsi limpidi, perché il futuro ha bisogno di basi chiare e perché alla base di ogni concorso universitario vi sono persone che hanno dedicato anni allo studio. Dobbiamo loro procedure chiare e giuste: questa riforma nasce proprio da qui.

Quindici anni dopo la legge n. 240 del 2010, il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale mostra criticità evidenti, con una doppia valutazione, nazionale e locale, che ha spesso generato contenziosi, disomogeneità e anche aspettative improprie. Questo provvedimento propone appunto di superarle, pur mantenendo i requisiti nazionali minimi di qualificazione scientifica, definiti con decreto del Ministro sulla base della proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del parere del Consiglio universitario nazionale (CUN). Il candidato autocertifica digitalmente il possesso dei requisiti al momento della domanda, mentre la valutazione effettiva avviene nelle commissioni degli atenei. Contestualmente, si attua la riforma 1.5 del PNRR, con l'introduzione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali.

La Commissione, anche grazie al lavoro del Comitato ristretto, propone di inserire una innovazione significativa, il nuovo articolo 17-*bis*, che istituisce liste nazionali biennali di commissari, redatte sulla base delle domande presentate dai professori, trasparenti, pubbliche, con criteri rigorosi di inclusione ed esclusione, con regole chiare anche di rotazione, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e seconda fascia. Si tratta di una scelta che rafforza l'imparzialità, la qualità e l'indipendenza delle valutazioni.

Si introduce un meccanismo premiale sul fondo di finanziamento ordinario assegnato agli atenei che adottano procedure di reclutamento di qualità.

Entrando nel dettaglio, all'articolo 1, il comma 1 demanda con decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Il decreto è adottato su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge oggi in esame. La Commissione ha chiarito che tali requisiti devono considerare attività di ricerca e didattica in Italia e all'estero, con titolarità o partecipazione a progetti di ricerca competitivi, gli indicatori minimi di quantità, continuità, distribuzione temporale dei prodotti scientifici.

Il nuovo articolo 17-*bis*, che la Commissione propone di introdurre, crea le liste nazionali pubbliche dei commissari distinti per gruppo e per fascia. Il comma 2 riforma l'articolo 18, sostituendo l'abilitazione scientifica nazionale con il possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare di cui al comma 1. La Commissione propone di introdurre elementi qualificanti quali il curriculum su formato standard per maggiore comparabilità, la possibilità che il commissario interno sia un docente stabilmente impegnato all'estero, il sorteggio dei quattro commissari esterni dalla lista nazionale, almeno due commissari appartenenti allo stesso settore del bando e una rotazione quasi obbligatoria.

Una scelta significativa riguarda anche l'esito della valutazione. La Commissione individua un solo vincitore per evitare ambiguità e rafforzare la responsabilità della selezione. Per il meccanismo premiale del Fondo di finanziamento ordinario, la valutazione sarà triennale e affidata all'ANVUR. Il comma 3 riforma la selezione dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la nomina di una commissione giudicatrice locale. Anche in questo caso sono state accolte molte delle indicazioni proposte dai colleghi; la Commissione propone appunto di introdurre alcune modifiche al testo originariamente presentato: commissioni più qualificate con almeno due professori ordinari, anziché uno su tre; possibilità di commissari interni impegnati all'estero; sorteggio di due membri esterni dalle liste nazionali relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; prova didattica obbligatoria; definizione del numero di pubblicazioni presentabili. Ci sono poi ulteriori integrazioni proposte dalla Commissione anche con tre nuovi commi, che prevedono un decreto del Ministro per la definizione dei requisiti soggettivi dei commissari e anche la modalità di sorteggio, la possibilità per la Libera Università di Bolzano di chiamate dirette entro il limite del 10 per cento.

L'articolo 2 è diretto a incentivare la mobilità e promuove quella interuniversitaria e internazionale, subordinandola alla sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo ricevente. Gli interventi ministeriali a sostegno della mobilità non incidono negativamente sul Fondo di finanziamento ordinario, per cui c'è un incentivo anche per le piccole e medie università.

L'articolo 3 reca disposizioni di carattere transitorio. Le procedure di abilitazione scientifica nazionale ai concorsi già avviati proseguono secondo la disciplina previgente, garantendo un passaggio ordinato.

L'articolo 4 reca l'invarianza finanziaria: la riforma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, e le risorse non più necessarie confluiranno nel Fondo di finanziamento ordinario.

Onorevoli colleghi, una riforma non è mai solo un testo normativo, ma è anche un lavoro di squadra, come quello che è stato fatto, e un gesto di fiducia anche verso il futuro. In queste settimane la Commissione ha cercato di fare tutto ciò che era possibile per condividere il testo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Occhiuto, mi perdoni se la interrompo.

Colleghe, da alcune parti dell'Emiciclo arriva un brusio fortissimo.

Senatore Occhiuto, mi scusi e prosegua.

OCCHIUTO, *relatore*. La ringrazio.

Come dicevo, la Commissione ha cercato di fare tutto ciò che era possibile per migliorare e condividere il testo con i colleghi, con l'obiettivo anche di offrire ai nostri giovani un sistema più aperto, più giusto e più trasparente. Ringrazio tutti i colleghi per i contributi offerti e per le loro osservazioni puntuali e sempre costruttive. Ringrazio anche il Ministro per la sua disponibilità ad accogliere questi suggerimenti e non solo per la volontà di fare questa riforma, con una visione molto chiara. Costruire un sistema migliore significa costruire anche un Paese più giusto, dove chi studia e

ricerca incontra procedure chiare e percorsi che sono anche possibili. Con questo spirito e con la convinzione che un'università più forte, Ministro, significa un'Italia più capace di futuro, la Commissione consegna all'Assemblea il disegno di legge in esame sul reclutamento universitario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, ho cercato, nonostante il brusio, di ascoltare la relazione del senatore Occhiuto, che è sempre molto mite nel porgere le questioni. Va detto che oggi ci troviamo a discutere una riforma che si inserisce in un quadro di trasformazione dell'università portato avanti da questo Governo a pezzetti: singoli pezzi di un puzzle, che disegnano comunque una trasformazione, realizzata attraverso una serie di provvedimenti governativi che noi non ci sentiamo di condividere, nonostante la partecipazione al Comitato ristretto, a partire da un'opposizione di merito sul testo (non pregiudiziale o ideologica). È vero che abbiamo tanto discusso, ma poi sulla questione di fondo, cioè riformare l'abilitazione scientifica nazionale o abolirla, è rimasta una grandissima distanza.

È vero - come lei ha detto, senatore Occhiuto - che stiamo parlando di persone: dietro questi numeri ci sono persone. Inoltre, visto che questo disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica che stiamo discutendo, fatemi sottolineare il fatto che proprio oggi sono usciti i dati di Federconsumatori, che hanno lanciato un grido d'allarme sull'aumento dei costi dell'università, di più del 6 per cento, mentre diminuisce il potere d'acquisto delle retribuzioni. Siamo un Paese che ha poche laureate e pochi laureati e che continua a non fare davvero nulla per rendere accessibile e sostenere con un welfare adeguato la scelta universitaria.

Detto bilancio è inadeguato anche su questo. Ci sono 250 milioni per borse che sono un recupero fondi. Il grande tema rimane quello delle risorse: la spesa pubblica per l'università è in calo dallo 0,53 per cento del PIL nel 2022 allo 0,51 di oggi. Di fatto meno fondi, meno ricerca e nessuna prospettiva per decine di migliaia di ricercatori precari. Ci sono importanti riduzioni nelle dotazioni finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca. Per il Fondo di finanziamento ordinario non è previsto nessuno stanziamento ulteriore rispetto a quanto già previsto lo scorso anno. C'è un'assenza di visione in un settore fondamentale per la crescita del nostro Paese.

Al contrario, si parla dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di diritto allo studio. Voglio qui sottolineare quanto sia sbagliato e quanto sia un modo di aggirare le sentenze della Consulta l'aver inserito nella legge di bilancio la discussione sui LEP, che noi continuiamo a chiedervi di stralciare, perché sono un modo per aggirare una vera discussione sui diritti che vanno garantiti in modo unitario nel nostro Paese, compreso il diritto all'istruzione.

Insomma, dietro alla parola riprogrammazione del bilancio si nasconde un taglio di 118 milioni di euro nel triennio e il rinvio di 568 milioni di euro agli

anni successivi. Ci sono 150 milioni di euro per i Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), ma sono davvero ben poca cosa, inefficace a coprire un buco creato dallo stesso Governo, se pensiamo che, nella scorsa legislatura, ne erano stati stanziati oltre 700.

Il sistema nel suo complesso, quindi, è di fronte a gravi incertezze che minano la qualità della ricerca, la vita dei ricercatori e delle ricercatrici, la sua competitività, la sua attrattività a livello internazionale.

Ancora una volta, è un capitolo assente dalla visione di Paese che ha l'attuale Governo. Va ricordato questo nella presente discussione, perché uno dei motivi per cui il disegno di legge propone l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale - di questo infatti si tratta e su questo è la discussione che siamo chiamati a fare - è che avrebbe creato aspettative illusorie, una sorta di automatismo.

Nella relazione si dice che si è radicata l'aspettativa che aver acquisito l'abilitazione costituisse una sorta di diritto alla chiamata in ruolo. Nulla si dice, però, sui mancati investimenti e sulla valutazione di quale sia davvero il fabbisogno delle università. La riforma dei concorsi viene introdotta senza alcuna definizione delle dimensioni del reclutamento necessario per il sistema universitario. Negli ultimi tre anni è andato in pensione il 10 per cento dei professori ordinari e associati. È stato introdotto il limite del 75 per cento del turnover e oggi il 35 per cento di tutto il personale di ricerca ha posizioni precarie. (*Applausi*). Questo è il tema oggi, questo è il tema vero nell'università: la precarietà. Al disegno di legge in esame avevamo proposto un emendamento in modo unitario, come opposizioni, che riproponiamo in sede di discussione del bilancio, per un grande piano di reclutamento di nuovi professori e nuovi associati.

Siamo stati appunto contrari e siamo contrari all'abolizione di un filtro nazionale e su questo avremmo voluto avviare davvero un confronto serio, che coinvolgesse anche la comunità scientifica, che ha espresso forti critiche in documenti, ma anche nelle audizioni che abbiamo ascoltato: le società scientifiche e non solo.

Temiamo che si elimini ogni controllo nazionale sulla qualità e si favoriscano localismi e pratiche opache nei concorsi, legate - come dire - a poteri locali. Questo avviene con la riforma in esame: un colpo al sistema nazionale, attraverso appunto la riforma del reclutamento, lasciando che i concorsi siano gestiti solo a livello locale, basandosi su un'autocertificazione dei candidati. Si prospetta - da un lato - un ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema e il ritorno ai poteri locali, mentre - dall'altro lato - con altre iniziative, che sono gli altri pezzi del puzzle a cui stiamo assistendo, si minaccia l'autonomia delle università.

Noi siamo stati contrari al nuovo regolamento dell'ANVUR, che dà più poteri al Ministero, che potrà nominare direttamente il Presidente e gestire fondi premiali discrezionali. Abbiamo espresso per questo un nostro parere, appunto, contrario, e aleggia una riforma che proporrà la presenza di un delegato del Governo nei consigli di amministrazione delle università. Quindi siamo di fronte a un agire che, sostanzialmente, mette in discussione il sistema nazionale e, nello stesso tempo, centralmente

propone un pericoloso controllo da parte del Ministero sugli spazi di libertà della ricerca (*Applausi*). Serve invece un reclutamento trasparente, fondato sulla qualità scientifica e sulla responsabilità delle sedi. Non possiamo accettare, appunto, questa frammentazione. Questa riforma - come dire - è un modo di agire che, dell'abilitazione scientifica nazionale, tiene le parti peggiori e cioè, soprattutto, la valutazione quantitativa dei lavori dei candidati, perché questo rimane nell'autocertificazione e non viene eluso dalle soglie sulla base delle quali i candidati potranno partecipare ai concorsi locali. Non vengono assolutamente mai citate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che fanno riferimento a un documento, l'accordo per la riforma della valutazione della ricerca, che mette al centro la valutazione qualitativa rispetto agli indicatori quantitativi, che in questi anni hanno distorto il lavoro di ricerca nelle università. Nelle audizioni che abbiamo ascoltato si è parlato di feticismo bibliometrico, che non è messo in discussione da questa riforma.

Nel nostro emendamento, che rimuove l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale, noi riduciamo anche le pubblicazioni che ogni candidato deve portare, perché pensiamo che la valutazione debba essere soprattutto di tipo qualitativo e che dobbiamo liberare l'università dalla gabbia meritocratica e quantitativa che ha piegato il lavoro di ricerca in questi anni. Questa riforma fa parte di un disegno che avanza per tasselli. Fatemi dire in conclusione di questo mio intervento - poi interverranno altri colleghi in dichiarazione di voto - che siamo molto preoccupati per com'è andata avanti un'altra riforma su cui vi avevamo detto di stare attenti e che non avrebbe funzionato: mi riferisco a quella del semestre a medicina, che ha avuto in questo mese la verifica di un fallimento clamoroso (*Applausi*) per come sono andati i test dei ragazzi. Non è stato un semestre, ma si è trattato di un mese e mezzo di corsi online che non li hanno potuti preparare, come vi avevamo detto in modo adeguato, e per questo pioveranno ricorsi. Ancora oggi i ragazzi non hanno una comunicazione ufficiale su quale sia il loro voto, su come si dovranno comportare, se parteciperanno alla seconda prova e che cosa questo significherà per quelli che parteciperanno solo alla seconda prova. È quindi un grande pasticcio.

Credo che dobbiamo evitare di fare le riforme in questo modo e prendere sul serio quello che ha detto il senatore Occhiuto: si tratta della vita delle persone e anche del futuro del Paese e credo che stiamo facendo un terribile sbaglio e un passo indietro per il sistema universitario. (*Applausi*).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, è doveroso innanzitutto ringraziare la Ministra per la sua disponibilità, ma siamo purtroppo lontani dal risolvere gli annosi problemi del sistema universitario.

Oggi siamo chiamati a discutere una riforma che guarda al passato piuttosto che al futuro e, quindi, fa un passo indietro, ed è un passato che ritorna. È una riforma che nasce senza risorse, senza una visione complessiva e senza rispondere ad alcuno dei problemi del sistema

universitario. Per l'ennesima volta ci troviamo di fronte ad una riforma a invarianza finanziaria, e abbiamo già visto i risultati. La collega parlava dell'ammissione alla facoltà di medicina: sono sotto gli occhi di tutti il caos e le problematiche arrecate alle famiglie.

Oggi discutiamo di una riforma, quella della valutazione del corpo docente, molto importante per le nostre generazioni, per i nostri figli. È una riforma senza risorse e, quindi, non può cambiare nulla. È solo un maquillage per non cambiare nulla, per lasciare intatti i problemi del sistema universitario. Senza risorse non si rafforza un settore strategico come l'università. Senza risorse non si migliora la qualità della ricerca. Senza risorse non si risolvono le criticità del sistema sanitario e non si migliorano la produttività e la competitività del nostro Paese.

Vi trasmetto alcuni dati che emergono dal disegno di legge di bilancio: il sistema universitario italiano riceve una quota di PIL che è al di sotto di quella di tutti i Paesi europei. Siamo quasi a meno della metà delle risorse della media dei Paesi europei: la Francia spende il doppio di risorse (lo 0,78 per cento del PIL), la Germania è allo 0,95 per cento del PIL, addirittura la Spagna è allo 0,67 per cento. Noi siamo a malapena allo 0,40 per cento del PIL. Questo produce una serie di effetti negativi: abbiamo il minor numero di docenti per studente, infrastrutture meno aggiornate, una precarietà dilagante, soprattutto nel reclutamento e nel non garantire le carriere. È ridotta la capacità competitiva della nostra ricerca.

Purtroppo, la prossima legge di bilancio non migliora questa situazione, anzi la peggiora. Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), se aumenterà di poco, non coprirà certamente il costo dell'inflazione, non permetterà a molte università il rinnovo dei contratti, la copertura dei costi energetici e di gestione e non contribuirà a diminuire l'impatto del calo degli studenti che si iscrivono alle nostre università. Da qui l'allarme: le università - soprattutto quelle meridionali, come lei, signora Ministra, sa molto bene - e i nostri atenei nel Sud Italia soffrono molto la sostenibilità; abbiamo perso oltre 150.000 ragazzi che hanno abbandonato le nostre università del Sud per andare a cercare fortuna nel Nord, perché gli atenei meridionali non garantiscono più i servizi essenziali.

A questo punto, l'Italia non solo è quasi ultima nella destinazione di risorse, ma è ancora agli ultimi posti anche come numero di laureati, nonché ultima per numero di docenti rispetto alla popolazione studentesca. Siamo però i primi anche per precarietà e soprattutto mi rivolgo ai ricercatori precari: nei nostri atenei mancano oltre 25.000 docenti rispetto alla media dell'Unione europea; abbiamo oltre 7.400 ricercatori precari; abbiamo 12.800 professori abilitati solo alla prima fascia, alcuni dei quali con oltre trent'anni di carriera, che non avanzano per mancanza non tanto di merito, quanto di risorse. Queste sono solo alcune delle criticità strutturali, che però rimangono ancora lì, nonostante oltre tre anni di questo Governo.

Ora, gli obiettivi di questa riforma oggetto di discussione erano molto condivisibili sulla carta, perché si leggeva nell'introduzione e nella presentazione di questo disegno di legge l'intenzione del Governo di semplificare le procedure di selezione, di combattere il localismo, di

responsabilizzare gli atenei, di aumentare la trasparenza e la mobilità e soprattutto anche di aprire il mondo accademico all'internazionalizzazione: tutti obiettivi condivisibili. Attenzione, però: la riforma nel concreto non va incontro a questi obiettivi, anzi, li lascia semplicemente sulla carta.

La prima criticità - così com'è stato evidenziato nel corso delle audizioni - riguarda proprio l'abilitazione scientifica nazionale. Sappiamo tutti che non ha funzionato bene, ma in Italia, piuttosto che sistemare e migliorare le procedure e le vecchie riforme, si cancella tutto e si riparte da zero, come nel gioco dell'oca, senza garanzie, però, che questa riforma possa realmente funzionare. L'abilitazione scientifica nazionale aveva infatti un grande obiettivo e permetteva anche di garantire un'uniformità delle valutazioni, un'equità di trattamento, un'imparzialità e soprattutto una qualità della valutazione, in presenza di una commissione nazionale. Si poteva migliorare il funzionamento dell'abilitazione scientifica nazionale, invece si è preferito trasferire tutto a un'autocertificazione dei requisiti da parte dei candidati: mancava solo che ogni candidato si valutasse il proprio operato e che si votasse, a questo punto, le proprie pubblicazioni, perché questo è quello che accadrà. Gli indicatori vengono poi demandati all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che li indicherà nei suoi elementi quantitativi, ma sappiamo che la ricerca è e deve essere soprattutto qualità, non una quantità fisica che si misura in base al peso. Si rimanda poi tutto a commissioni locali, dimenticando il motivo della riforma di 15 anni fa, la quale rispondeva all'esigenza di trasferire tutto a livello nazionale proprio per il principio dell'equità e della trasparenza e per rispondere ai tanti favoritismi che le commissioni locali sostenevano.

A questo punto, sosteniamo innanzitutto che tre saranno le conseguenze inevitabili: innanzitutto scompare una valutazione nazionale della qualità scientifica; esploderà il contenzioso, perché i criteri tra i singoli atenei non saranno omogenei e, quindi, ci saranno carriere sospese e concorsi bloccati; soprattutto, crescerà il localismo e questo andrà ad aumentare il rischio di autoreferenzialità, di favoritismi e di selezioni non imparziali.

Con riferimento, poi, agli indicatori ANVUR, questi si baseranno solo su continuità delle pubblicazioni, premi e incarichi, e quindi sempre su aspetti quantitativi, ma attenzione: la quantità non è qualità. La riforma ignora le competenze sulla didattica, perché i ricercatori e i professori universitari non fanno solo ricerca. Vi è quindi anche la necessità di una valutazione piena su una didattica che sia inclusiva, sull'interdisciplinarietà, su quella terza missione che viene completamente disattesa in termini di valutazione, sul trasferimento tecnologico e soprattutto sulle capacità di coordinamento scientifico e, quindi, sulla partecipazione a gruppi di ricerca, a riviste specialistiche e quant'altro. Non si valuta pienamente, insomma, ciò che un professore universitario deve realmente saper fare.

La riforma, inoltre, non dà risposte esaurienti né agli abilitati né ai ricercatori, non garantisce le carriere. Forse il sistema universitario è l'unica istituzione pubblica a non avere delle carriere che a questo punto siano certe per i meritevoli, perché tutto è legato alla contingenza delle risorse

autonome. Si invoca l'autonomia, ma l'autonomia senza risorse non potrà essere perseguita, per cui ci saranno sicuramente delle differenze territoriali tra atenei che si acuiranno, perché le università del Sud, non avendo tante risorse e con bilanci poco sostenibili, non garantiranno, a questo punto, di essere contrarie e di combattere la precarietà e non garantiranno neanche le carriere degli abilitati.

Signor Presidente, noi avevamo avanzato proposte su alcuni aspetti importanti, suggerendo innanzitutto di riformare l'abilitazione scientifica nazionale, e non di abolirla; di andare a rendere le commissioni nazionali più trasparenti, sorteggiate e con membri esterni qualificati anche a livello internazionale. Soprattutto, avevamo chiesto un piano straordinario di stabilizzazione sia degli abilitati in servizio, sia dei precari, con un piano pluriennale di reclutamento per adeguare l'Italia agli standard europei.

Purtroppo, tutto questo non è garantito dall'attuale disegno di riforma. (*Applausi*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1518 (ore 17,12)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, ringrazio il Ministro, che è sempre presente quando si tratta di discutere qui in Aula i disegni di legge di pertinenza del suo Ministero.

Il provvedimento al nostro esame interviene sul meccanismo di reclutamento delle persone alle quali affidiamo il compito di rendere la nostra Italia competitiva e di creare nuove tecnologie e ricchezze. L'università trasmette conoscenza specialistica, ma soprattutto ha il compito di creare nuove conoscenze, di spingere in avanti il limite di ciò che sappiamo e di ciò che sappiamo fare.

Io non ho nostalgia del sistema precedente, non ho nostalgia dei vecchi concorsi nazionali che hanno dato un potere incredibile alle società scientifiche, cui ha permesso per decenni di assegnare le cattedre e di condizionare l'esito dei concorsi. Si badi bene: non sono nemmeno nostalgico dell'abilitazione nazionale, che con il tempo è cambiata e ha permesso di generare una pleora di abilitati che hanno l'aspettativa legittima di essere assunti e di fatto gettano un'ipoteca sul budget dell'università. (*Applausi*).

Guardi, lo dico chiaramente in quest'Aula: io, in quarant'anni, non sono venuto a conoscenza di un singolo concorso di cui non si sapesse il vincitore prima e non c'è un singolo docente che mi abbia mai smentito. (*Applausi*). Questa è la situazione dei nostri atenei oggi. La maggior parte del nostro personale universitario ha preso la laurea all'università, ha fatto il dottorato all'università, ha fatto il ricercatore, l'associato e infine il professore. Ministro, questa è una piaga che incide profondamente sulla qualità dei nostri atenei e le voglio dare dei numeri: in Italia l'80 per cento del personale docente ha fatto gli studi nella stessa università in cui insegna,

contro una media europea del 55 per cento e una media del 35 per cento nel Regno Unito.

Questo meccanismo di selezione ha avuto un impatto devastante sulla qualità della ricerca e dell'insegnamento nelle nostre università. Chiediamoci dove si collocano le nostre università. Adesso la maggioranza ha improvvisamente scoperto il rating, allora parliamo un attimo di rating delle università italiane: dove si trovano le prime cento del mondo? Non ce ne è una in Italia. Ce ne sono 40 negli Stati Uniti, 10 nel Regno Unito, di cui 6 a Londra, 7 in Germania, 5 in Francia e zero in Italia.

Ministro, ho sentito lei e molti colleghi, senatrici e senatori, parlare di eccellenza. Io sono contento che alcuni nostri dipartimenti eccellano, ma a me piacerebbe che in quest'Aula si discutesse di un altro parametro, che è la media. È sulla media che si misura la qualità della ricerca e dell'insegnamento e sicuramente sulla media, Ministro, non ci siamo. Non ci siamo perché i nostri ragazzi non rimangono in Italia, se ne vanno via e questo ha un impatto gigantesco anche sulla ricchezza che l'università produce. È stata fatta una statistica molto interessante sulle start-up universitarie che negli ultimi cinque anni hanno raggiunto un miliardo di capitalizzazione; lei sa bene che ce n'è una sola italiana, mentre ce ne sono 60 negli Stati Uniti, ben 23 nei Paesi europei e 8, di nuovo, nel Regno Unito. In questi giorni discutiamo il disegno di legge di bilancio e ci confrontiamo per pochi miliardi di euro. Ecco, vorrei far presente che ci sono aziende che capitalizzano 5 trilioni e macinano centinaia di miliardi di utili all'anno; sono aziende la cui tecnologia non è venuta dal cielo, signori, ma dalle università, da Harvard, da Princeton, da Cambridge, da Oxford, dall'Imperial College. Trovatemene una che sia venuta dall'Italia. Questo è il risultato che noi abbiamo oggi.

Mi permetto anche di condividere un'esperienza personale. Io sono diventato professore ordinario all'Imperial College, la seconda università del mondo per qualità di ricerca e insegnamento, e nello stesso periodo ero tecnico laureato alla Sapienza. Questa è la nostra Italia, questa è l'esperienza che condividono migliaia di ricercatori italiani.

Voi adesso avete presentato un disegno di legge che contiene delle novità, la principale delle quali è l'abolizione dell'abilitazione, che viene rimpiazzata da un'autocertificazione. Non c'è nessuna validazione sui controlli dei titoli. Di nuovo, in Commissione abbiamo fatto un grande lavoro per cercare di focalizzare sulla qualità. Le porto l'esempio di un emendamento su un semplice articolo: uno dei titoli fondamentali è valutato sulla titolarità, co-titolarità o partecipazione, ma c'è una differenza abissale tra titolarità, co-titolarità e partecipazione! Lei pensa che un'azienda valuti allo stesso modo uno che è stato presidente, direttore generale o impiegato? Perché dobbiamo farlo all'università?

Mi permetta, poi, un'osservazione. Il dispositivo ribalta la responsabilità sull'università: la commissione sceglie e, dopo tre anni, viene valutata l'università sulla base del rendimento del candidato. Ministro, le faccio un esempio: lei vuole un dirigente.

Io faccio il concorso, scelgo un citrullo, dopo un anno arriva Giorgetti che dice: questo non ha fatto niente, vi levo il budget. Ma le pare che funzioni così? Non può funzionare così questo sistema, tanto più che già in passato i vincitori di concorso, sia associato che ordinario, erano obbligati a una prova di validazione. Si parla di migliaia e migliaia di casi. Si contano sulla punta di questa mano le persone che non sono state confermate in ruolo. Adesso noi che facciamo, riproponiamo *ex post* lo stesso processo? Questo è destinato a fallire.

Noi abbiamo presentato tantissimi emendamenti e devo veramente ringraziare l'atmosfera costruttiva che si è avuta in Commissione. In modo particolare, abbiamo cercato sempre di mettere al centro la competenza e la qualità. Gli emendamenti sono stati quasi tutti respinti, nonostante l'atteggiamento veramente costruttivo del Presidente.

Qui c'è una lezione da apprendere: anche se si vincono le elezioni, non si ha sempre ragione. Questo lo dico per voi, ma anche per noi. Bisogna fare tesoro anche di quello che dice l'opposizione, specialmente quando lo dice con spirito costruttivo. Qui mi sarebbe facile parlare del caso della facoltà di medicina, come ha fatto la collega. Sul caso in questione noi abbiamo presentato tantissimi emendamenti, perché avevamo messo in conto che ci sarebbe stato un collasso didattico. La fotografia del collasso didattico è dovuta al fatto che abbiamo il 35 per cento in biologia, il 20 per cento in chimica e il 10 per cento in fisica. E il motivo è perché è mancata la didattica, e se non c'è la didattica, la fisica non la capisci. Questo lo dico anche come monito per tutti quelli che vogliono abolire *tout court* il numero chiuso a medicina: immaginiamo quello che succederà negli anni successivi.

Questo disegno di legge presenta diversi problemi, che noi abbiamo messo in evidenza. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, io riesco a sentire distintamente quello che vi dite tra voi e questo dovrebbe forse un po' preoccuparvi. Prego, senatore Crisanti.

CRISANTI (*PD-IDP*). Questo disegno di legge non modifica sostanzialmente il meccanismo di reclutamento; anzi, c'è il pericolo di preservare le peggiori pratiche di cooptazione camuffate da concorso. I concorsi precedenti hanno umiliato il talento, mortificato l'integrità, soppresso la creatività, premiato il servilismo e l'uniformità di pensiero e hanno avuto la capacità di sterilizzare sistematicamente la libertà, l'indipendenza, l'iniziativa e la trasgressività dei nostri ricercatori.

Come le ho detto, io ho lavorato in una delle migliori università del mondo. Avevo un sogno nella mia vita, che era quello di fare la stessa cosa in una delle migliori università del mondo, ma italiana. Ecco, mi piacerebbe che i nostri ragazzi, in futuro, potessero realizzare questo sogno. Per fare questo, però, vi è bisogno di commissioni a maggioranza esterna ed a sorteggio qualificato, di verifica dell'integrità dei titoli: non esiste un sistema per sopprimere il plagio nelle nostre università ed è una vergogna. Bisogna bloccare queste pratiche di persone che fanno tutta quanta la loro carriera nella stessa università, dall'inizio alla fine. Bisogna avere una soglia

di accesso per le chiamate e staccare il concorso dalla responsabilità dell'università. Bisogna valutare sistematicamente le università, bisogna finanziare i ricercatori appena entrano con pacchetti di finanziamento credibili. Bisogna fare chiamate internazionali e internazionalizzare la nostra università.

I nostri ragazzi se ne vanno all'estero perché qui non trovano opportunità. Io non ho nulla in contrario a che i nostri vadano all'estero, che si arricchiscano di professionalità, che facciano nuove esperienze. Mi piacerebbe che contaminassero tutte le loro esperienze tornando, ma la cosa più preoccupante è che nessuno non torna in Italia. Non solo: gli stranieri in Italia non ci vengono, questo è il problema.

Io mi auguro, essendo questo un disegno legge delega, che il confronto non sia finito qui e che questa discussione in Aula possa aver portato dei germi di riflessione. Ringrazio per l'attenzione la signora Ministro e l'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

OCCHIUTO, relatore. Signora Presidente, interverrò brevemente per replicare ai colleghi. Forse abbiamo letto due provvedimenti diversi. I colleghi hanno detto che questa riforma guarda al passato, ma il passato è un sistema che era basato proprio sull'abilitazione scientifica nazionale con procedure lente, con doppie valutazioni e con contenzioso. Il passato, come ha detto il collega Crisanti riportando una cosa gravissima, era un sistema con il quale in ogni università tutti i concorsi erano pilotati: il senatore ha detto che non conosce un concorso che sia stato trasparente. Se questo è il passato, evidentemente questa riforma - ed è qui che dico che abbiamo letto due provvedimenti diversi - guarda invece al futuro: ci sono commissioni miste, membri sorteggiati, valutazioni trasparenti.

Si parla di risorse, ma questa è una riforma che introduce delle regole, non delle risorse. Anche riguardo a ciò, qualcuno ha sottolineato il dato del PIL: il PIL è più basso in Italia, ma negli ultimi anni c'è stato un aumento dell'8 per cento. Per il 2025, il Fondo di finanziamento ordinario è stato fissato a 9,4 miliardi, con un aumento di 336 milioni, e c'è un aumento del 25 per cento rispetto al 2019, anche se questa non è una riforma che riguarda le risorse, ma le regole. Evidentemente non è il passato, ma un miglioramento che abbiamo anche discusso in Commissione, recependo moltissime indicazioni da parte dei colleghi, tanto che in quella sede tutti hanno condiviso questa proposta che introduce dei cambiamenti non guardando al passato, ma al futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERNINI, ministro dell'università e della ricerca. Signora Presidente, ringrazio prima di tutto il presidente della 7ª Commissione Marti e tutti i componenti di tale Commissione, che hanno sempre dimostrato di saper gestire temi come quelli universitari e legati alla ricerca e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, spesso specchio di diverse posizioni non solamente ideali, ma anche tecniche. Molto spesso si evoca la comunità scientifica, ma quest'ultima non è un Moloch: a volte la pensa

diversamente e quindi ciascuno di noi può, un po' come le sentenze della Cassazione, chiamare una porzione di comunità scientifica a sostegno delle sue posizioni, e altri possono fare l'opposto, citando altrettante porzioni di comunità scientifica.

Giustamente, il senatore Crisanti mi ricordava che quando si governa non si ha sempre ragione; è verissimo, ma quando si governa si ha il dovere di assumersi delle responsabilità, e quando ci si assume delle responsabilità si fanno delle scelte. Quindi, tornando alla 7ª Commissione, anche in riferimento ad altre occasioni, ringrazio tutti voi dell'opportunità che mi avete dato di ascoltare i vostri interventi e le vostre critiche, che considero estremamente utili non solamente sotto il profilo specifico legato a questo provvedimento, ma a livello sistemico. Ringrazio il relatore Mario Occhiuto non solamente per aver illustrato il disegno di legge in maniera chiarissima, palmare, così evidente da non richiedere un ulteriore approfondimento, soprattutto sui quattro obiettivi che il testo si poneva. Dopodiché ai posteri - ma neanche tanto posteri, visto che si tratta, come giustamente hanno tutti ricordato, di riforme che riguardano le persone, come tutte le riforme che escono da questo Parlamento - la sentenza se questi quattro obiettivi sono stati o meno raggiunti.

Alcune delle criticità evidenziate dalla collega D'Elia, dal collega Turco e dal collega Crisanti si concentrano soprattutto su due aspetti: il localismo e la mancanza di fondi, in senso stretto rispetto a questo specifico disegno di legge, e in senso lato rispetto alla legge di bilancio.

Su questo risponderò, ma mi permetterò anche di fare una coda sul semestre bianco, su cui diversi di voi sono intervenuti, perché lo reputo doveroso, al netto dell'informativa che mi è stata chiesta dalla Camera. Reputo altrettanto doveroso affrontare questo tema anche qui in Senato, con un unico *caveat*: siamo solo al primo tempo di una procedura che si svolge in tre tempi. Domani ci sarà il secondo appello, entro Natale ci sarà la graduatoria e poi ci sarà lo spalmò di tutti i partecipanti al semestre aperto all'interno della graduatoria. Ma di questo parlerò alla fine del mio intervento.

Sarò brevissima. Localismo: il problema dell'abilitazione scientifica nazionale non nasce da un errore della legge n. 240 del 2010. Non è solo la presenza della collega Gelmini in Aula che mi fa dire che la legge n. 240 del 2010 era, all'epoca, la risposta giusta ai problemi di allora, ma all'epoca noi usavamo l'iPhone 4, mentre dell'iPhone che usiamo ora non ricordo più neanche che numero. Quella forma di abilitazione scientifica nazionale aveva obiettivi nobilissimi: nazionalizzare la scelta dei candidati attraverso una nazionalizzazione dei commissari che, a loro volta, garantivano la trasparenza della procedura, al netto dei concorsi locali. Il problema è che tutto ciò, negli anni, è cambiato; quella è una foto del 2010, è una foto seppia di un passato che non esiste più. Noi dobbiamo tenere conto di quello che è successo nel frattempo. Nel frattempo - saluto il presidente Marti - è successo che l'abilitazione scientifica nazionale e i concorsi locali sono diventati due (non un concorso, ma due), quindi non si è mai riusciti a creare una vera fusione tra modelli che dovevano essere in grado di

intersecarsi e che invece si sono trasformati in due modalità diverse, spesso suscettibili di doppi contenziosi. Vi segnalo che dal 2012 ad oggi abbiamo avuto 2.200 contenziosi, sia sull'abilitazione scientifica nazionale, sia sui concorsi locali.

È evidente quindi che l'abilitazione scientifica nazionale deve basarsi su parametri diversi e soprattutto non deve ingenerare l'aspettativa - perché questo ha fatto - che all'abilitazione scientifica nazionale corrisponda la chiamata garantita da parte di un'università, perché questo purtroppo non è stato. Posso segnalarvi dei numeri agghiaccianti: a fronte di 1.000 abilitazioni scientifiche nazionali, i chiamati erano 200 (faccio una valutazione percentuale e sto anche larga, *pro caritate patriae*). È evidente che non funzionava.

Che fare? Prima di tutto - sono d'accordo con la collega D'Elia - anch'io non sono travolta dalla frenesia "bibliometrica" (mi sembra che così l'abbia chiamata) e sono invece molto attenta, unitamente a voi e a tutti coloro che collaborano con noi, a non creare gabbie meritocratiche che si trasformino in camicie di Nesso non capaci di far muovere i ricercatori nei contesti giusti.

L'abilitazione scientifica nazionale basata su presupposti tecnici è il proemio della partecipazione ai concorsi locali, che non sono localistici, ma sono frutto dell'autonomia universitaria. Colleghi, mettiamoci d'accordo: le università sono autonome sempre. Quando si parla di articolo 33 della Costituzione, quindi di autonomia degli atenei, questo vale sempre o a pezzatura di leopardo? Quando sento parlare di localismi e di università che fanno i concorsi truccati, è autonomia universitaria o è un reato? (*Applausi*). Mi auguro che in questo momento non stiamo dando in quest'Aula notizie di reato, giusto? Stiamo tutelando l'autonomia universitaria, che vuole che, a fronte di un sorteggio - qui rispondo ai localismi - fatto sui concorsi locali a livello nazionale, inserendo anche figure internazionali di valutatori e di commissari, noi si possa ottenere quella terzietà, quel côté nazionale e quella internazionalizzazione che voi richiedete.

Tanto più che questa norma lavora sulla mobilità, come ricordava giustamente il collega Occhiuto, quando diceva che forse non abbiamo letto il disegno di legge in discussione. Noi lavoriamo sulla mobilità e incentiviamo un parametro che non è mai stato utilizzato per l'abilitazione scientifica nazionale: la didattica. Come si fa a fare i professori universitari se si fa solo ricerca, ma non si sa fare la didattica? Bisogna insegnare agli studenti. (*Applausi*).

Riteniamo non solo di avere semplificato, ma di avere tarato la scelta dei docenti in maniera molto più esatta, omogeneizzando le regole di tutti i concorsi locali di tutti gli atenei, cosa che non è mai stata fatta fino ad ora. Erano tutte regole diverse: lì sì che si poteva parlare di localismi; qui si parla di regole omogenee, rispettose dell'autonomia universitaria.

Non voglio tediarevi ulteriormente, ma ripeto che già il tema delle false aspettative che abbiamo ingenerato e l'idea che, su livelli nazionali, scegliamo con concorsi locali un unico idoneo danno la misura di quanto

questo non sia un illecito localismo, ma una doverosa assunzione di responsabilità da parte degli atenei, che è l'immediato effetto dell'autonomia. Onorevoli colleghi, l'autonomia ha una sorella gemella inseparabile: la responsabilità. Nessun rettore può nascondersi dietro l'autonomia senza essere responsabile delle sue scelte. Chi sbaglia la scelta ha una serie di conseguenze; chi prende la decisione meritevole di rendere ancora migliore il suo ateneo avrà delle premialità.

Qualcuno ha detto che il Fondo di finanziamento ordinario è diminuito. Non è vero: è aumentato di 336 milioni di euro. Abbiamo ridotto i fondi dell'università? No. Abbiamo lottato moltissimo per evitare che accadesse. Non più tardi di ieri abbiamo distribuito in tutta Italia 500 milioni di fondi a ricercatori con il Fondo italiano per la scienza, ed è un'iniziativa che non consideriamo periodica. Abbiamo stabilizzato in un unico grande fondo per la ricerca, che ogni anno entro il 30 aprile distribuirà fondi, almeno 150 milioni di euro, che quest'anno diventeranno 250, cui si cumula tutto il resto. Chiedo scusa, ma non possiamo fare dei riferimenti - come posso dire - "ad provvedimentum" senza vedere tutto il quadro complessivo. Abbiamo aumentato il Fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca oltre il miliardo. Mi fermo qui: era solo per rispondere ad alcune delle giuste obiezioni, che indurranno sicuramente una riflessione ulteriore da parte nostra.

Un solo riferimento a medicina, che secondo me è una parte che interessa tutti. Ricordo i termini utilizzati più frequentemente, fino a una settimana fa, per parlare del semestre aperto. Ripeto, "semestre aperto": settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e il semestre finisce a febbraio, con l'eventuale recupero dei debiti formativi entro quella data. Siamo a dicembre e abbiamo fatto il primo appello. All'inizio, nella lettura degli eventi del primo appello, si è parlato di studenti copioni, studenti che portavano nelle aule dispositivi e *device* di ogni genere, compiti copiati, social riempiti di riferimenti ai compiti copiati. Poi, quando sono uscite le valutazioni e ciascuno studente - com'è la regola stabilita nelle linee guida, che tutti gli studenti hanno avuto - ha potuto accedere al proprio voto, attraverso il proprio codice identificativo, senza nessuna opacità, sul sito di University, si è capito che non solo non avevano copiato, ma che, a differenza di quello che accadeva prima, sono in formazione. Il 1° settembre 2025, per la prima volta da venticinque anni a questa parte, non abbiamo selezionato con un test "ghigliottina" 14.000 studenti su 70.000 persone che chiedevano di entrare. Quello sì che è un disastro, quella sì che è una ghigliottina. Noi abbiamo fatto entrare nell'università 55.000 studenti, che stiamo continuando a formare (*Applausi*), perché la procedura non è ancora finita.

Onorevoli colleghi, prima di parlare di disastri o di fallimenti, vi pregherei quindi di attendere che tutta la parte della riforma che si deve sviluppare, compreso il secondo appello che si terrà domani, si realizzi, si possa completare la graduatoria e si possano continuare a formare gli studenti. Lo ripeto, prima la ghigliottina era fuori: gli studenti studiavano per fare dei test psicoattitudinali, non entravano nell'università, ora gli studenti

entrano. (*Commenti*). Pagavano... Non mi non mi intratterrò con voi per citare tutti i rappresentanti di interessi che non sono felici di questa riforma, perché voi tutti sapete, ma al netto di questo sono qui per assumermi le mie responsabilità. Quindi sto dicendo che 55.000 studenti sono entrati, il 1° settembre. Due esempi, per l'80 per cento in Sapienza e per il 90 per cento alla Federico II di Napoli si sono formati in presenza. Purtroppo alcune delle occupazioni, che hanno visto aule e rettorati inagibili per le lezioni, hanno costretto alcune università che avevano scelto la modalità in presenza a optare per la modalità online.

La formazione è gratuita, gli appelli sono gratuiti. Io ho sentito parlare di fondi, di costi, di corsi obbligatori. Sto chiudendo, Presidente, ma lei capisce che a una stimolazione del genere non potevo non rispondere.

PRESIDENTE. Lei ha tutto il tempo per rispondere.

BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*. Grazie, ma non voglio abusare della vostra cortesia.

Ho sentito parlare di studenti del semestre aperto costretti a spese eccessive ed esorbitanti. L'unica spesa che hanno sostenuto sono 250 euro di anticipo delle tasse universitarie, dovendosi iscrivere a due corsi di laurea: medicina e un corso affine, su cui possono scivolare se non entrano nella graduatoria dei 24.026 posti che a febbraio si chiuderà e si riempirà completamente. Prima gli studenti avevano copiato tutto, ora sono selezionati con una falcidia senza essere formati. Io suggerirei, prima di esprimere giudizi sommari, legittimissimi ma non so quanto utili agli studenti e alle famiglie, di aspettare che il processo si completi. Poi, quando avremo tutti gli elementi per valutare gli esiti finali di questo processo, ragioniamoci insieme, parliamone e vediamo che cosa farne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

OCCHIUTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'unico ordine del giorno esprimo parere contrario.

BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalle senatrici Sbrollini e Rando.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalle senatrici Sbrollini e Rando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dall'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 1.18 (testo 2), presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dai senatori Crisanti e Rando.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dai senatori Crisanti e Rando.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Sbroccoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.205, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

La senatrice Unterberger chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.206. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dalle senatrici Cattaneo e Unterberger.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.207, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.208, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

La senatrice Unterberger ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.210. La Presidenza ne prende atto.

Metto quindi ai voti l'emendamento 1.210, presentato dalle senatrici Cattaneo e Unterberger.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.212, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.213, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.214, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.68, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.69, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.216 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.71.

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, l'emendamento 1.71 dispone che per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia siano discussi, oltre ai contenuti delle pubblicazioni scientifiche, anche l'impatto delle medesime calcolato in termini di citazioni normalizzate in base alla numerosità delle pubblicazioni in quel settore, e del loro contributo alla formulazione di leggi e linee guida di interesse nazionale ed internazionale, al deposito di brevetti di invenzione industriale, allo sviluppo di prodotti e farmaci e/o in generale al dibattito scientifico ed accademico sull'argomento della pubblicazione.

Questa è la differenza che passa tra quantità e qualità. Vorrei fare un esempio. Sicuramente avrete sentito parlare di questa magica molecola che è alla base della tecnologia CRISPR (che sta per Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). I ricercatori che l'hanno scoperta si occupavano di immunità di batteri, ossia di una nicchia piccolissima, eppure la loro è stata una delle più grandi scoperte della genetica. Ebbene, questi studiosi, sulla base del provvedimento che stiamo esaminando, non li prenderemmo mai. È questa la differenza che passa tra qualità e quantità, se non cambiamo metodo di analisi. È per questo che ho mosso le mie critiche a questo provvedimento, sebbene percepisca la volontà di

cambiamento. Lei, signora Ministra, ha detto di essere a favore della qualità, ma bisogna normalizzare le citazioni, perché una cosa è chi si occupava di immunologia dei batteri e un'altra è qualcuno che si occupava di interleuchine: si tratta di due campi giganteschi. Basandoci su questa legge, così come concepita, gli inventori della CRISPR non li avremmo mai portati in cattedra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.71, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.217, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 1.218, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.80.

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, questo emendamento cercava in qualche modo di riconciliare la tensione del meccanismo della chiamata. Noi abbiamo una commissione totalmente indipendente dall'università locale, che sceglie il candidato che poi l'università dovrà assumere. Dopodiché, lo stesso testo prevede un periodo in cui lo stesso candidato venga valutato e sulla base di questa valutazione l'università venga più o meno premiata. È lo stesso esempio che ho fatto prima: lei ha bisogno di

un dirigente, io faccio la commissione e poi lei è responsabile di una cosa che non ha scelto.

Noi abbiamo proposto una modifica a questa previsione. Lei ha bisogno di dirigenti, noi facciamo la commissione. Se però il dirigente non rientra in determinati parametri che lei ritiene siano adeguati ha due possibilità: o lo prende e in quel caso è responsabile; o non lo prende e in quel caso il candidato può andare in un'altra università, della quale soddisfa i parametri di qualità.

Io penso che si debba disgiungere la chiamata dalla responsabilità dell'ateneo, altrimenti corriamo il rischio di condizionamenti e influenze dell'ateneo sul concorso. Peraltro, non stiamo parlando di qualcosa che non succede, perché succede sempre. Quindi, io penso che bisogna fare i conti con la realtà ed evitare questa situazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.80, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dai senatori Pirondini ed Aloisio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 1.220, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.90, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.221, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.222, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.223, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.224, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.225, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.226, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.227 è stato ritirato.

La senatrice Unterberger ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.228. La Presidenza ne prende atto.

Metto quindi ai voti l'emendamento 1.228, presentato dalle senatrici Cattaneo e Unterberger.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.229, 1.230 e 1.231 sono inammissibili.

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire sull'emendamento 1.117, ma non mi ha visto.

PRESIDENTE. Senatore, l'abbiamo già votato.

Senatore Pirondini, sull'ordine del giorno G1.200 è stato espresso parere contrario dal relatore e dal Governo. Insiste per la votazione?

PIRONDINI (M5S). Sì, signora Presidente.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

OCCHIUTO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.200.

BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.201 e 2.202 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

OCCHIUTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.200.

BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signora Presidente, chiediamo di poter aggiungere le firme dei componenti del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europea tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

La Presidenza ha concesso, previo accordo dei colleghi, che parli per primo il senatore Marti.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, colleghi, signora Ministro, questo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica interviene in modo sostanziale e responsabile sulle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Questo provvedimento non è il frutto di un lavoro frettoloso e unilaterale; al contrario, esso è il risultato di un percorso serio, approfondito e aperto al confronto.

La Commissione che ho l'onore di presiedere ha svolto un ciclo di audizioni informali che ha consentito di ascoltare il mondo universitario, le associazioni di settore e le istituzioni coinvolte, raccogliendo contributi molto concreti e qualificati. Durante la fase emendativa abbiamo convocato un Comitato ristretto, in cui si è lavorato con spirito costruttivo e con una reale volontà di collaborazione. Qui si è realizzata una sintesi politica autentica: maggioranza e opposizione hanno condiviso un metodo e, in più punti, anche delle soluzioni di merito. Ciò ha consentito di migliorare il testo originario del Governo, rendendolo più equilibrato, più trasparente e più vicino alle reali esigenze del sistema universitario.

Le modifiche introdotte in Commissione riguardano aspetti centrali: una nuova disciplina, più rigorosa e trasparente, per la formazione delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento del principio del sorteggio, l'introduzione di criteri chiari di esclusione, il rispetto dell'equilibrio di genere, la valorizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Abbiamo rafforzato il ruolo della didattica, rendendo obbligatoria la prova didattica nei concorsi riconosciuto il valore delle esperienze di insegnamento in Italia e all'estero. È stata condivisa anche la scelta di superare l'attuale sistema dell'abilitazione scientifica nazionale, introducendo un nuovo modello nazionale fondato su requisiti oggettivi e verificabili di produttività e di qualificazione scientifica, con il coinvolgimento sia dell'ANVUR, sia del Consiglio universitario nazionale.

Abbiamo responsabilizzato maggiormente gli atenei, consentendo una profilazione più coerente dei concorsi rispetto ai piani strategici e alle esigenze didattiche, rafforzando al tempo stesso i meccanismi di valutazione e di premialità attraverso il Fondo di finanziamento ordinario. Anche qui la Commissione ha migliorato il testo, introducendo una tempistica più realistica per la valutazione dopo il primo triennio di attività. Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alla mobilità intra-ateneo e internazionale, reintroducendo degli strumenti che negli anni erano venuti meno e definendo regole sostenibili dal punto di vista finanziario. Si tratta di una scelta di sistema, che mira a rendere il nostro sistema universitario molto più dinamico, aperto e competitivo. Anche il regime transitorio è stato oggetto di un attento lavoro di affinamento, per garantire continuità,

certezze giuridiche e tutela dei diritti a chi è già inserito nei percorsi di reclutamento, senza creare vuoti normativi e neanche penalizzazioni.

Questo disegno di legge dimostra che il Parlamento, quando lavora con serietà, rispetto reciproco e spirito istituzionale, è in grado di migliorare i testi del Governo e di offrire al Paese riforme equilibrate e condivise. La 7ª Commissione ha svolto pienamente il proprio ruolo non solo di esame, ma di vera e propria costruzione di un testo più giusto, trasparente e moderno. Per queste ragioni, con la consapevolezza del valore del lavoro svolto collegialmente in Commissione, la Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole all'approvazione del provvedimento. (*Applausi*).

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, signora Ministra, annuncio subito il voto contrario, mio e del Gruppo cui appartengo, al provvedimento in esame, perché, al di là degli slogan con cui è stato presentato, il disegno di legge n. 1518 non inaugura alcuna nuova stagione dell'università italiana; al contrario, rischia di produrre un arretramento culturale, istituzionale e democratico nel reclutamento della docenza universitaria, aggravando problemi già profondi e introducendone di nuovi.

Il testo elimina l'abilitazione scientifica nazionale, piena di limiti certamente, sostituendola non con un sistema più trasparente e più giusto, bensì con un impianto frammentato, opaco e sovra-centralizzato. Le modalità di selezione diventano infatti più discrezionali, meno verificabili, più esposte al rischio di localismo e cooptazione. Non si rafforzano le garanzie nazionali e non si riduce la variabilità dei criteri da ateneo ad ateneo. Si apre invece una stagione in cui ogni università potrà muoversi in ordine sparso, senza meccanismi di controllo efficaci e senza standard uniformi.

Le criticità non sono tecnicismi: riguardano il principio stesso di equità nell'accesso alla carriera accademica. Lo hanno denunciato studiosi e associazioni indipendenti, che rilevano l'assenza di un disegno organico, l'indebolimento del ruolo dei corpi intermedi e la sostanziale discrezionalità procedurale che il disegno di legge introduce. Questo provvedimento non affronta né può affrontare il vero nodo che blocca da anni l'università italiana: il sottofinanziamento strutturale. Non basta cambiare le regole dei concorsi se continuiamo ad avere organici ridotti, precarietà crescente, carichi didattici insostenibili e un sistema che negli ultimi vent'anni ha perso oltre un quinto dei docenti.

Viene inoltre ignorato un altro aspetto decisivo: la dispersione del talento. Attualmente chi entra in università affronta anni di contratti precari, senza prospettive chiare, senza una *tenure track* credibile. Il disegno di legge non introduce alcun reale percorso di stabilizzazione né rafforza la *tenure track* esistente, come invece chiedevamo con gli emendamenti presentati, puntualmente respinti, che proponevano concorsi nazionali realmente comparativi, criteri omogenei definiti dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e un sistema di reclutamento coerente tra professori e ricercatori.

Restano irrisolti anche altri nodi fondamentali: la mancanza di un sistema nazionale di valutazione chiaro e non bibliometrico; la marginalizzazione del CUN, unico organo rappresentativo della comunità accademica; l'indebolimento dell'autonomia responsabile degli atenei, sostituita da una centralizzazione ministeriale che non aumenta il rigore, ma solo la complessità procedurale; l'assenza di un piano di reclutamento straordinario, unico strumento realistico per invertire la tendenza alla desertificazione accademica.

Ciò che emerge da questo testo, signora Ministra, è una concezione dell'università come macchina amministrativa, non come comunità scientifica e democratica. Non si tutela la libertà della ricerca, non si valorizza la qualità, non si ricostruisce il patto generazionale distrutto da anni di precarietà. È un provvedimento che arriva nel pieno di una crisi drammatica del sistema universitario, che vede i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici costretti a emigrare mentre il Paese continua a perdere competitività, capacità di innovazione e capitale umano. Stiamo parlando infatti dell'espulsione di larga parte degli oltre 35.000 precari inseriti in questi anni con le risorse del PNRR, ormai in scadenza: quasi 9.500 ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e oltre 23.000 assegnisti di ricerca, di cui sono già scaduti 2.500 dei primi e oltre 4.000 dei secondi, a cui si aggiungono migliaia di borse di ricerca.

Per queste ragioni il testo resta profondamente inadeguato e siamo di fronte a un bivio pericoloso per l'università statale, che rischia di essere ulteriormente indebolita. Avete infatti archiviato il tentativo di far tornare gli atenei telematici nella norma con un decreto *ad hoc* che li ha nuovamente relegati a criteri specifici e più laschi sulla docenza; ha rimandato di anni la loro verifica, ha aperto la possibilità agli esami online, mentre nel frattempo ha continuato a permetterli, senza alcun intervento per fermarli, nonostante siano illegittimi.

Le studentesse e gli studenti stanno capendo che non volete investire nelle nuove generazioni e stanno comprendendo il tentativo maldestro che avete fatto con medicina, per esempio, per non parlare della volontà di controllo politico delle università che aleggia nella riforma della *governance*. In questo modo non costruite un sistema più equo, non aprite opportunità a chi oggi vive nell'incertezza; non rafforzate la qualità dell'università pubblica, perché un'università più forte e più giusta non nasce da concorsi opachi o da norme centralistiche, ma da investimenti, partecipazione, trasparenza e responsabilità condivisa.

Per tutte queste ragioni, Presidente, Ministra, dichiaro il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, ringrazio prima di tutto il relatore, senatore Occhiuto, il presidente Marti e tutti i componenti della 7ª Commissione di cui faccio parte anch'io. Vorrei fare una prima considerazione, senza alcun approccio ideologico, conoscendo da tanti anni la ministra Bernini e il suo atteggiamento sempre

propositivo e dialogante: le parole pronunciate prima dalla Ministra sono molto condivisibili nella forma, ma purtroppo non corrispondono al contenuto di questo disegno di legge. Questa è la prima considerazione che vogliamo fare, perché appartengo a Italia Viva, che è il partito delle riforme, tant'è vero che nel tempo in cui siamo stati al Governo abbiamo fatto riforme che sono tuttora in vigore in questo Paese. Ciò vuol dire non solo non avere alcun approccio ideologico, ma entrare nel merito dei contenuti. Noi pensiamo che una riforma del sistema universitario sia necessaria, ma pensiamo anche che questa riforma non sia quella che serve al Paese. Lo abbiamo sentito anche negli interventi di chi mi ha preceduto, soprattutto in discussione generale, da parte di altri colleghi delle opposizioni. Non c'è una visione di contenuto, non c'è una visione di Paese; ci sono due visioni diverse, questo sì, se vogliamo andare verso una vera autonomia dell'università e potenziare tutto ciò che significa autonomia, investimenti strutturali, riduzione dei costi per esempio delle tasse universitarie e di tutto quello che vivono normalmente studenti e famiglie. Qui invece c'è un pericoloso commissariamento, chiamiamolo col nome giusto; è un commissariamento, neanche più mascherato, da parte di questo Governo: un controllo politico sulle università, addirittura prevedendo che alcuni componenti dei consigli di amministrazione siano direttamente nominati dal Ministro. Estendere il mandato dei rettori a otto anni, senza altre alternative democratiche, significa di fatto cancellare l'abilitazione scientifica nazionale: lo dobbiamo dire. Non significa riformare l'abilitazione scientifica nazionale, ma abolirla, cancellarla. Questo significa ledere il diritto degli studenti, dei docenti, della ricerca e di tutto quello che oggi diciamo a parole: libertà e investimenti nella ricerca. Significa quindi impoverire i nostri atenei e, ancora di più, dividere le università a seconda dei territori, proprio perché non solo si va verso una visione privatistica dell'università, ma si favoriscono magari alcuni atenei locali rispetto ad altri.

Veniamo così al tema della mobilità, su cui abbiamo tanto dibattuto anche in 7ª Commissione. Crediamo quindi che addirittura controllare politicamente anche l'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca sia un fatto gravissimo, che non è mai accaduto: è il contrario di quello che invece dovremmo fare, cioè guardare al modello europeo, come avviene in Spagna o in Francia, aumentando per esempio gli investimenti strutturali nelle università, assumendo nuovi docenti, perché sappiamo che c'è una carenza importante di più di 30.000 docenti. È quello che vediamo che sta accadendo anche in Paesi a cui in questo momento non guardiamo con grande attenzione: penso a quello che sta accadendo nelle università americane attraverso le pressioni di Trump; è un pericolo serio e grave, che potrebbe riguardare anche l'Italia con questa riforma.

In più, come abbiamo ascoltato da tutte le audizioni in Commissione, sono state espresse molteplici critiche dalla maggior parte delle comunità scientifiche, che peraltro non sono state così coinvolte in questo lavoro e in questo percorso riformatore. Tanti allarmi preoccupanti di molti atenei abbiamo ascoltato e abbiamo letto su molte riviste e su molti giornali.

Chi mi ha preceduto ha poi citato quello che è accaduto qualche settimana fa con il semestre filtro per la facoltà di medicina: il tasso di bocciatura in alcuni atenei ha raggiunto il 90 per cento. Questo non significa e non rappresenta una selezione basata sul merito, ma addirittura rischia di scoraggiare migliaia di studenti, che non torneranno più a provare questo test, questo esame. Noi pensiamo invece che sia necessario rivedere le modalità d'accesso affinché siano trasparenti ed eque, ma non in questo modo.

C'è poi tutto il tema - purtroppo vero e cronico - della mancanza di risorse economiche. Rimane qui il tema del precariato della ricerca: abbiamo parlato sempre in questi mesi, e anche più, di stabilizzare i ricercatori precari sottopagati e non valorizzati, ma purtroppo invece si continua a procedere su questa strada, innescando addirittura uno scontro fra ricercatori a tempo determinato, che avranno sempre meno tutele e saranno sottoposti a continue verifiche, e ricercatori di lungo corso; inoltre, com'è già stato ben detto anche dai miei colleghi delle opposizioni, si aggiungeranno nuovi ricercatori, pagati per la maggior parte con i soldi del PNRR.

Qual è allora il merito di questa riforma? Non c'è un merito e non c'è nemmeno la formazione: non si parla di competenza, non si parla di qualità, non si parla di competitività e di produttività, per procedere insieme a un modello europeo che invece va nella direzione opposta alla nostra; non c'è nessuna prospettiva di crescita e di opportunità, pensando soprattutto alle migliaia di giovani e di talenti che continuano ad andare all'estero, perché qui in Italia non trovano nessuna risposta. (*Applausi*). Noi vorremmo parlare di questo e su questo, signora Ministra, rimaniamo dialoganti con il Governo, così come abbiamo detto anche nelle sedi delle Commissioni competenti.

Dovremmo aiutare gli atenei che sono rimasti indietro e che hanno difficoltà.

Penso anche alle eccellenze che abbiamo al Nord, al Centro e al Sud del Paese, ma che vanno aidutate e sostenute, invece rischiamo addirittura di indebolire alcune università svuotandole e creando - questo sì - una divaricazione ancora più ampia tra università di serie A e università di serie B. Ci preoccupa anche un altro tema, ossia il rischio di colpire l'entusiasmo e la volontà degli studenti e delle famiglie che investono risorse economiche importanti.

I problemi sono tanti. In questo vero processo riformatore avremmo voluto un coinvolgimento degli studenti, delle università, delle comunità scientifiche, delle tante competenze ed eccellenze che, per fortuna, esistono in questo Paese. Ci troviamo, invece, di fronte ad una riforma che va nella direzione opposta: quella di cancellare la libertà di ricerca, l'autonomia delle università e il pensiero critico delle nuove generazioni. Questo è un rischio gravissimo, ma d'altra parte dove si vuole indebolire la democrazia si colpisce il pensiero critico e questo è l'ennesimo provvedimento che va in questa direzione. (*Applausi*).

Invece di guardare ai modelli più sviluppati d'Europa e di cercare di ridurre le distanze, andiamo nel senso contrario, occupando politicamente le università.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà contrario. (*Applausi*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, signora ministro Bernini, il provvedimento oggi in discussione intende superare l'attuale sistema dell'abilitazione scientifica nazionale e offrire un quadro di regole omogenee e trasparenti per le procedure di reclutamento. Esso è frutto di un proficuo confronto tra il ministro Bernini, il suo Dicastero, i Gruppi parlamentari in seno al Comitato ristretto, nominato nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione cultura, ma anche con i principali stakeholder del sistema universitario. Infatti, il testo nasce proprio dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, al quale hanno preso parte, tra gli altri, la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed è stato oggetto di diverse modifiche su più profili, anche alla luce del confronto avvenuto in Commissione al Senato.

Si tratta di una riforma che interviene a 15 anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 per ovviare alle inefficienze del sistema di abilitazione e rispondere alle esigenze del sistema universitario; mira a innalzare la qualità della formazione e della ricerca nelle nostre università, luogo per antonomasia di confronto, di crescita, di futuro.

I profili di novità del disegno di legge si articolano principalmente lungo diverse direttrici: innanzitutto, le commissioni locali, cioè concorsi con responsabilità locale ma non localistici. Il provvedimento intende valorizzare l'autonomia responsabile degli atenei nello svolgimento delle procedure di reclutamento. In questa prospettiva vengono rafforzati i requisiti omogenei di accesso e procedure uniformi per la composizione delle commissioni di concorso; queste ultime saranno ispirate ai principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, nonché di equilibrio di genere; agiranno nel quadro di procedure uniformi, contribuendo a ridurre il contenzioso.

C'è poi il profilo della responsabilizzazione del dipartimento nelle politiche di reclutamento, la possibilità di indicare nel bando lo specifico profilo legato alla posizione bandita consentirà agli atenei di reclutare il personale universitario in modo coerente con le esigenze didattiche e di ricerca che hanno individuato negli strumenti di programmazione strategica, con l'indicazione degli ambiti tematici di competenza richiesti all'aspirante professore o ricercatore in linea con le esigenze didattiche e di ricerca previste nella programmazione dei dipartimenti, che saranno quindi maggiormente responsabilizzati. Ciò consentirà di fare del reclutamento un passaggio cruciale della realizzazione degli obiettivi strategici dell'ateneo.

Quanto alla previsione dello svolgimento di una prova didattica da parte del candidato in sede di concorso dinanzi alla commissione, essa risponde all'esigenza di garantire che le procedure di reclutamento siano orientate alla scelta del candidato più meritevole, quindi valutando, da una parte, l'attività pregressa mediante la disamina del curriculum e, dall'altra, la propensione concreta all'insegnamento, che rappresenta una componente fondamentale della carriera accademica.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,33)

(Segue ROSSO). Si interviene così a eliminare un paradosso del sistema di abilitazione scientifica nazionale, che finiva per non riconoscere alcun ruolo all'attività e alle capacità didattiche. In questo modo gli atenei potranno selezionare, sulla base dei titoli, del curriculum, della prova didattica, i candidati più meritevoli e in possesso del profilo più rispondente alle politiche strategiche e alla programmazione degli stessi.

Vi è poi il tema della valutazione *ex post*. Un elemento imprescindibile del disegno di legge è costituito dalla correlazione tra la valutazione della qualità delle politiche di reclutamento e l'accesso ai finanziamenti pubblici. Ora puntiamo a reclutare professori e ricercatori capaci e motivati, migliorando così anche la qualità complessiva della formazione e ricerca offerte.

Vi è poi il tema della mobilità inter-ateneo. La circolazione e la mobilità dei docenti universitari negli ultimi anni sono risultate fortemente limitate, a causa di una pluralità di fattori. Sulla necessità di contrastare questo orientamento, il provvedimento incentiva la mobilità accademica anche contrastando una logica puramente localistica della carriera universitaria, dotando finalmente il sistema di uno strumento che mancava da troppi anni. Inoltre, viene prevista l'eliminazione del doppio step per il reclutamento.

L'evoluzione applicativa del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ha ingenerato aspettative generalizzate di reclutamento, anche a prescindere dalla capacità concreta del settore di assorbire tutti gli abilitati. Si realizza ora un'operazione di rigore e moralizzazione, individuando procedure certe e stabili, con requisiti omogenei e prevedibili. Va detto, infine, che nel sistema delineato dal disegno di legge emerge una netta assunzione di responsabilità da parte del Ministero dell'università e della ricerca, fissando specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica per la partecipazione alle procedure concorsuali e delineando il sistema di composizione delle commissioni giudicatrici.

Il Ministero dell'università e della ricerca esercita un importante ruolo di indirizzo e coordinamento e lo fa nel pieno rispetto, in ogni caso, dell'autonomia universitaria, al fine di garantire le aspirazioni dei nostri ricercatori e la qualità del sistema della formazione e della ricerca.

Siamo quindi in presenza di un testo che affronta seriamente un tema delicato e propone soluzioni concrete, praticabili e meritocratiche per migliorare il nostro sistema universitario. Ringrazio il ministro Bernini e con questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

ALOISIO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, secondo Eurostat l'Italia è il fanalino di coda per numero di laureati in età compresa fra i 30 e i 34 anni, con un tasso che sfiora il 27 per cento. A livello europeo, occupiamo il penultimo posto, dato confermato anche dall'Istat, che attesta l'Italia al 30 per cento.

Se vogliamo davvero allinearci all'Europa e potenziare cultura e competenza delle nuove generazioni, occorre innanzitutto una crescita nel numero dei laureati. In che modo? Fondamentalmente agendo per ampliare l'offerta formativa del sistema universitario, aprire nuovi corsi, incrementare gli sbocchi didattici.

Tuttavia, ogni aumento della domanda richiede una risposta altrettanto robusta dal punto di vista dell'organico, con professori e ricercatori che, in proporzione adeguata, siano capaci e messi nelle condizioni di garantire qualità e sostenibilità. Senza la capacità organizzativa di accompagnare l'aumento degli studenti rischiamo di promettere il diritto allo studio compromettendoli - se mi si passa il gioco di parole - ovvero senza offrire la possibilità concreta di realizzarlo in condizioni dignitose.

Qual è lo stato dell'arte in Italia? Tutte le università presentano una carenza strutturale sotto il profilo logistico e dell'organico, determinando anche una forte precarietà e ciclicità dei percorsi accademici. Secondo la normativa vigente, l'unica figura a tempo indeterminato nel nostro sistema di ricerca e didattica universitaria è quella del docente che, con un'età media di 43 anni, vede l'Italia posizionarsi al ventesimo posto europeo. Si crea così una frattura tra chi potrebbe guidare il cambiamento e chi è costretto a rincorrere le vecchie strutture, ritardando progetti di vita, carriere e la crescita dell'innovazione nazionale. Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. È una macchina burocratica che ingabbia i talenti e li priva del tempo necessario per crescere come docenti o ricercatori affermati, rendendo difficile progettare una vita professionale stabile. Nel frattempo, mentre la burocrazia si sclerotizza, i giovani studiosi sono abbandonati al turbinio di percorsi precari, rinunciando a obiettivi di lungo periodo. Ben note sono le conseguenze generate da simili premesse: i giovani sono costretti a fuggire all'estero - per necessità e non per scelta - dove trovano risposta adeguata alle loro richieste formative e professionali.

Il disegno di legge n. 1518, che quest'oggi siamo chiamati a esaminare, almeno nelle intenzioni del Governo vorrebbe garantire una semplificazione del percorso per accedere all'insegnamento universitario e per i ruoli di ricerca, ma nei fatti delude ogni aspettativa. Anzitutto, si propone di sostituire l'attuale abilitazione scientifica nazionale con un meccanismo di autodichiarazione dei requisiti e con una gestione della selezione affidata alle singole università, demandando il compito di valutare i candidati a commissioni composte da membri interni ed esterni al medesimo ateneo. Giova ricordare che questa abilitazione è sempre stata un requisito necessario e non sufficiente per partecipare ai concorsi delle singole università per la qualifica di professore; ciò alla luce di un sistema che

prevedeva in prima istanza una valutazione centralizzata nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, e quindi una seconda valutazione nell'ambito del percorso per la chiamata nei ruoli di professore di prima o seconda fascia.

Questa metodologia, però, non funzionava per due principali ragioni: *in primis* creava file di docenti che, pur avendo i requisiti per l'abilitazione, non avevano accesso diretto al posto; *in secundis* venivano valorizzate solo le pubblicazioni scientifiche e non il curriculum accademico dell'aspirante docente preso nel suo complesso. Con questa riforma il Governo disciplinerà a livello centrale solo alcuni requisiti, mentre saranno poi le commissioni giudicatrici dei singoli atenei a valutare tutti gli aspetti specifici, come anche le capacità didattiche dei professori.

Emergono inoltre forti dubbi su quanto, attraverso questo passaggio, si possa realmente migliorare la qualità del reclutamento, soprattutto per l'impossibilità di un'effettiva trasparenza delle valutazioni e la corrispondenza tra la normativa nazionale e le realtà disciplinari delle singole università. La riforma licenziata dal Governo, infatti, prevede l'istituzione di una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso la quale i candidati potranno autodichiarare il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare al concorso: una sorta di portale unico per l'autodichiarazione dei requisiti. Così, se da un lato si elimina il doppio percorso, dall'altro si sposta l'onere della verifica su un'autodichiarazione che, per quanto possa essere supportata da controlli, resta permeata dalla soggettività dell'autovalutazione; una soggettività che, se non correttamente bilanciata attraverso controlli indipendenti, rischia di privilegiare chi dispone di una rete consolidata di contatti, supportata da potenziali favoritismi.

La scelta di affidare le procedure decisionali alle università, ponendo al centro la loro autonomia, può sembrare un ritorno a un modello più efficiente, ma - e mi permetto di sottolinearlo con forza - l'autonomia non deve diventare un codice per aggirare standard minimi di qualità o per sfuggire a meccanismi di coerenza nazionale. Se le commissioni di valutazione saranno formate da un membro interno all'istituzione banditrice e da membri esterni sorteggiati tra docenti disponibili a livello nazionale, ci troviamo di fronte a una potenziale ambivalenza: da una parte, l'intento di introdurre pluralismo e trasparenza, dall'altra, la realtà di una valutazione influenzata da reti locali e da logiche di discipline e dinamiche interne.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, è lecito chiedersi quali strumenti di controllo e quali garanzie di indipendenza saranno effettivamente messi in campo per assicurare che tali decisioni non siano effettivamente condizionate. Con quali parametri sarà individuata la produttività? Se, ad esempio, la chiave è unicamente quantitativa, cioè il numero di pubblicazioni e citazioni, si potrebbe assistere a una corsa alla pubblicazione, ponendo in secondo piano la didattica, la formazione degli studenti e, dunque, l'effettiva formazione dei futuri talenti. Il rischio

effettivo è, in estrema sintesi, quello della polarizzazione delle risorse, cioè vedere grandi centri accademici attrarre sempre più risorse a scapito delle università più piccole e isolate, che perdono capacità di investire. Questo è un rischio concreto soprattutto per le accademie del Mezzogiorno e delle aree più disagiate. Non dobbiamo correre il rischio di creare una nuova gerarchia accademica in cui le eccellenze si concentrano in pochi atenei.

Il MoVimento 5 Stelle, con il concorso e il proficuo apporto della senatrice Cattaneo e delle opposizioni, ha provato a migliorare il provvedimento presentando numerosi emendamenti, nella quasi totalità dei casi non accolti; erano proposte non ideologiche, ma di buon senso, basate però su una diversa prospettiva. Il Governo ha avuto la bontà di approvare solo due ordini del giorno, che - come sappiamo - non sono vincolanti, quindi c'è il rischio che si tramutino nelle celebri buone intenzioni, con quel che ne segue. Con il primo ordine del giorno il MoVimento 5 Stelle ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché venga previsto un adeguato budget assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse finalizzate all'organico dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Da tempo consideriamo il riconoscimento e l'equiparazione fra corpo docente universitario e AFAM un'esigenza non più rinviabile, così come il riconoscimento delle specificità che sottostanno e che costituiscono il presupposto stesso del sistema AFAM. Il secondo ordine del giorno impegna il Governo a rafforzare gli interventi volti alla sensibilizzazione del personale docente universitario nei confronti degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi specifici e a valorizzare le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, siamo chiamati a un dialogo responsabile, capace di mantenere saldo l'interesse della comunità accademica, ma anche la fiducia dei cittadini nel sistema pubblico. Pertanto, il Governo dovrebbe accompagnare questa riforma con regole chiare, strumenti di controllo indipendenti e una cornice di salvaguardia che impedisca disparità tra atenei, garantendo le condizioni per attrarre e coltivare talenti, valorizzando la qualità complessiva della didattica, della ricerca e del contributo sociale dell'università.

Alla luce di tutto questo, ci chiediamo quale sarà il ruolo effettivo del Ministero dell'università e della ricerca nel vigilare sull'autonomia universitaria, senza permettere derive localistiche che frammentino il sistema, privilegiando candidati ben potenzialmente raccomandabili.

Se la risposta non sarà convincente e robusta, si avrà la prova schiacciante che questa riforma costituisce l'ennesimo passo del gambero, che mette a rischio la qualità, l'uguaglianza e la fiducia dei cittadini nel sistema pubblico di istruzione superiore.

Concludo, chiedendo al Governo di ascoltare le istanze delle università, dei docenti e dei ricercatori precari, degli studenti e delle comunità territoriali, che da esso hanno visto solo tagli e reiterate promesse. Sin dal principio abbiamo chiesto un confronto aperto, una strutturazione trasparente dei criteri e una rete indipendente di controllo, per rendere la riforma capace

di rafforzare la qualità della didattica, della ricerca e del servizio pubblico, e non di trasformarsi in una macchina per premi e punizioni locali. Per tutto ciò sin qui esposto e considerato, il MoVimento 5 Stelle esprime voto contrario. *(Applausi)*.

***VERDUCCI (PD-IDP)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, signora Ministra, farò come lei poco fa ha invitato a fare: parlerò dell'insieme del vostro disegno sull'università, perché è il modo per capire davvero cosa sta accadendo. Innanzitutto però voglio dire che con il provvedimento oggi in esame non stiamo discutendo un semplice aggiustamento tecnico dei concorsi. Questo non è un intervento neutro, ma il pezzo di una strategia con cui questo Governo vuole ridisegnare i rapporti di forza dentro l'Università italiana: chi valuta, chi entra, chi decide. *(Applausi)*.

Il disegno è uno: togliere autonomia all'università, metterla alle dipendenze del Governo, togliere diritti e rappresentanza alle persone che ci lavorano. Si tolgono risorse agli atenei, si reintroduce la precarietà, si rende più difficile per gli studenti mantenersi agli studi. Signor Presidente, questa è la quarta legge di bilancio del Governo Meloni: in nessuna è mai - mai! - stato varato un piano di reclutamento. Le assunzioni fatte in questi anni sono state realizzate solo grazie ai finanziamenti pluriennali previsti nella precedente legislatura. Dopodiché: il vuoto. Signora Ministra, me lo faccia dire: lei poco fa ha citato in maniera altisonante lo stanziamento di 500 milioni sul FIS, ma quelle risorse sono figlie del decreto sostegni *bis* del 2021 e il ministro era Manfredi. Si tratta di un investimento pluriennale che il vostro Governo oggi semplicemente mette a bando. *(Applausi)*. Nessuna risorsa in più: questa è la verità! In questi tre anni non un euro aggiuntivo e, a questo punto, è evidente che si tratta di una scelta voluta, una scelta politica: destrutturare il sistema universitario nazionale, a tutto vantaggio delle università private e telematiche.

Le risorse oggi a disposizione non bastano a coprire i costi dell'inflazione. Nel 2027, il 40 per cento degli atenei rischierà la chiusura. A fronte della fine delle risorse del PNRR, il Governo Meloni ha scelto l'inerzia. Nessun euro aggiuntivo è stato stanziato e questa scelta sta portando ad una ecatombe: l'espulsione di oltre 15.000 ricercatori dai nostri atenei. È una sconfitta epocale, per la vita e per il destino di migliaia di persone e per il nostro sistema-Paese. In questa legge di bilancio non c'è nessuna svolta, nonostante la propaganda; anzi, c'è una colossale presa in giro.

Da una parte si stanziavano fondi per i PRIN, in realtà mai così bassi, dall'altra vengono "congelati" e dunque sottratti oltre 568 milioni, non più disponibili subito, ma rinviati, se tutto andrà bene, al 2029. Il risultato netto - tabellare - è una contrazione di 118 milioni nel triennio. Colleghi, fatemelo dire: questa è una indecenza. Anche gli aumenti del Fondo di finanziamento ordinario che il Ministero sbandiera, in realtà, sono dovuti ai Governi precedenti e sono anche inferiori rispetto a quello che era stato stanziato. Adesso siamo ad una situazione esplosiva: migliaia di persone che rischiano di perdere il lavoro dopo anni di attività nelle aule e nei laboratori, dopo

anni di precariato e di sfruttamento. Voglio mandare da qui il sostegno più forte ai ricercatori, che in queste ore sono in mobilitazione permanente al CNR e in tutti gli enti pubblici di ricerca (*Applausi*), a quelli che sono nelle "assemblee precarie" che manifestano spontaneamente in tanti atenei italiani.

Signora Ministra, lei sa che apprezzo il suo garbo e il suo rispetto istituzionale e mi dispiace doverle dire quello che penso: lei sta dando una rappresentazione falsa, completamente fuori dalla realtà, della situazione dell'università italiana. Solo pochi giorni fa il fallimento, che è impossibile nascondere, della prima prova del semestre filtro per l'accesso a medicina dimostra una volta di più come il vostro sia un grande inganno a spese degli studenti e delle famiglie, in particolare quelle più deboli.

Ciò che è avvenuto in questi tre anni può essere riassunto così: definanziamento, nuova precarizzazione, volontà di controllo politico. Le tre cose stanno insieme e sono il tratto inquietante del tentativo della destra di tenere sotto scacco l'università; meno soldi, meno diritti, meno autonomia. Le modifiche recentemente apportate alla governance dell'ANVUR, l'agenzia di valutazione, vanno in questa direzione: quella che dovrebbe essere un'agenzia tecnica viene trasformata in un braccio operativo dell'Esecutivo. Attraverso il controllo dell'ANVUR il Governo potrà premiare gli atenei "allineati" e magari colpire gli altri. C'è in questo il rischio di una torsione autoritaria evidente. Così come nell'intenzione, esplicitata da una autorevole Commissione ministeriale, di inserire rappresentanti del Governo all'interno dei consigli di amministrazione di tutte le università, ponendoli di fatto sotto il controllo dell'Esecutivo. Le università vengono attaccate per colpire autonomia e pensiero critico, come già fatto da Orban in Ungheria e come sta provando a fare Trump negli Stati Uniti.

Signor Presidente, noi ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutti gli strumenti parlamentari disponibili a un tentativo di questo tipo, che sarebbe una lesione dell'articolo 33 della nostra Costituzione (*Applausi*), un *vulnus* per la nostra democrazia. È in questo quadro che voi imponete questo provvedimento, che non risolve le criticità dell'abilitazione nazionale, ma le sposta e le aggrava, come denunciato dalla rete delle società scientifiche. Si torna a concorsi fortemente locali, facendo fare un salto indietro di quarant'anni alla nostra università. In un contesto di definanziamento, con una valutazione sempre più sotto controllo governativo, questa è la tempesta perfetta. Verranno colpite qualità e trasparenza del sistema; altro che retorica del merito.

La cosa davvero inquietante e inaccettabile sono le motivazioni riportate nella relazione illustrativa. Viene detto che ci sono troppe aspettative da parte dei precari. Troppe aspettative! E il Governo che cosa fa? Cancella le aspettative e mantiene il precariato! (*Applausi*). Si passa da un precariato con aspettative a un precariato senza più aspettative! Questa è la perfetta rappresentazione dell'idea di università e di società che ha la destra; precariato sì, perché altrimenti il sistema non andrebbe avanti, ma senza aspettative. E senza sbocco.

Eppure, quelle migliaia di abilitazioni conseguite dai nostri giovani studiosi sono un grande segno di vitalità dell'università e dell'intero Paese ed è inaccettabile che quella promessa venga ridotta oggi a carta straccia. È un vero tradimento. E la presa in giro, signor Presidente, non finisce qui: solo poco tempo fa, proprio in quest'Aula, la signora Ministra, rispondendo a un question time, presentò la sua riforma del reclutamento nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le accademie e i conservatori. E sa in cosa consisteva e consiste tuttora? Nell'introduzione dell'abilitazione nazionale sul modello di quella universitaria (esattamente quella stessa abilitazione che qui oggi viene abolita). E l'argomentazione che la Ministra utilizzò fu la volontà di introdurre la qualificazione dei docenti. Il 18 aprile 2024 - in quest'Aula - lei, signora Ministra, disse testualmente (leggo il Resoconto stenografico): «Mettiamo le basi per un sistema omogeneo, introducendo l'abilitazione artistica nazionale similmente a quanto già avviene per il sistema universitario». E oggi, dopo un anno, lei invece torna qui per cancellare quell'abilitazione nazionale che aveva vantato e preso a modello.

Signor Presidente, questo già basterebbe a chiudere la discussione: sono palesi la strumentalità e l'incongruenza di questo provvedimento. È evidente che a questo Governo non interessa un sistema virtuoso, ma l'accentramento del potere, in uno scambio pessimo e al ribasso, che allontana sempre più il nostro sistema dagli standard europei e internazionali.

Signor Presidente, l'abilitazione poteva essere riformata: non avete voluto farlo, colleghi; avete respinto tutti i nostri emendamenti: per modificare i regolamenti, per evitare proroghe infinite delle commissioni, per riequilibrare la valutazione in favore degli elementi qualitativi e qualificanti, per affrontare il tema del sistema spesso predatorio delle riviste scientifiche. Ma il vostro è stato solo un dialogo finto. Questo disegno di legge non è quello di cui l'università italiana ha bisogno: non è un'apertura ai migliori ricercatori italiani e dall'estero, ma un ritorno al localismo e al provincialismo, mentre il sistema della ricerca è ormai sovranazionale, interdipendente, mondiale. Questo provvedimento è un tassello di un modello sbagliato di università: defanziata, controllata, resa subalterna al Governo e al mercato.

Noi chiediamo invece per l'università - e lo facciamo a gran voce - risorse vere, regole giuste, autonomia, rispetto per chi ogni giorno tiene in piedi didattica e ricerca. Basta espulsioni, basta precarietà, no a sistemi neofeudali, basta falsa propaganda. Chiediamo investimenti per università e ricerca, perché significano credere nell'Italia, nel suo talento e nelle sue potenzialità. Il nostro no, oggi più che mai, serve a tenere viva questa battaglia. *(Applausi)*.

BUCALO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO (FdI). Signor Presidente, dopo questo elenco di proclami nefasti, io dico alla signora Ministro che invece siamo di fronte a un passaggio fondamentale per il nostro sistema universitario: siamo di fronte a una

riforma attesa da anni e volta a superare le criticità dell'attuale modello di reclutamento basato sull'abilitazione scientifica nazionale.

Com'è noto, la procedura è stata introdotta dalla legge n. 240 del 2010, che, dopo 15 anni di applicazione, ha iniziato a mostrare i propri limiti. Si è diffusa infatti l'erronea convinzione che quest'abilitazione scientifica nazionale costituisse un titolo automaticamente idoneo all'assunzione in ruolo, con conseguenze evidenti: da un lato, l'estensione della validità dell'abilitazione da 4 a 12 anni ha ridotto la capacità valutativa dello strumento; dall'altro lato, l'incremento del numero degli abilitati ha reso difficile pianificare in maniera efficace i percorsi di reclutamento degli atenei.

A queste criticità si aggiunge la duplicazione delle valutazioni: una prima a livello nazionale per ottenere l'abilitazione, una seconda nei singoli atenei in occasione dei concorsi. Si tratta di un meccanismo ridondante che appesantisce il lavoro sia delle commissioni, sia delle strutture organizzative delle università. Allo stesso tempo, mancano alcune valutazioni considerate ormai indispensabili: l'attività didattica, la terza missione, le competenze gestionali e, per l'area medica, l'esperienza clinico-assistenziale, che sono invece aspetti ritenuti centrali nella selezione dei candidati. (*Applausi*).

In particolare, l'attività didattica, nella sua qualità, continuità e capacità di rispondere ai bisogni formativi degli studenti, costituisce un elemento essenziale che la riforma intende invece valorizzare. Per questo sarebbe opportuno che tali profili fossero presi in esame già nella fase preliminare della selezione, così da garantire che all'ingresso nella carriera universitaria accedano solo candidati realmente in grado di assicurare un impegno didattico qualificato, responsabile e coerente con gli standard previsti dal nuovo sistema. (*Applausi*). Credo che questi non siano dei proclami nefasti come quelli che ho sentito in quest'Aula in questa serata.

La disomogeneità tra settori concorsuali e tra diverse tornate di abilitazioni ha poi generato un numero elevatissimo di ricorsi, con ricadute negative per candidati, atenei e studenti. Questa riforma, invece, propone finalmente un modello più snello, funzionale, moderno. L'abilitazione scientifica nazionale cede il passo a una procedura in cui i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica definiti a livello nazionale dall'ANVUR sono autocertificati dai candidati attraverso una piattaforma ministeriale. La procedura non è più un titolo abilitante, ma è un adempimento preliminare per partecipare ai concorsi, rafforzando l'autonomia degli atenei e attribuendo loro piena responsabilità nelle scelte di reclutamento. (*Applausi*).

Si introducono meccanismi incentivanti nel riparto della quota premiale del Fondo per il funzionamento ordinario, per spingere le università ad assumere i migliori, ossia coloro che successivamente all'assunzione contribuiscano concretamente al miglioramento della qualità dell'università attraverso produttività, pubblicazioni e attività complessiva. Un decreto ministeriale elaborato su proposta dell'ANVUR e con il parere del CUN definirà i rapporti scientifici per la partecipazione alle procedure di

chiamata, distinguendoli per fasce e per gruppo scientifico-disciplinare, garantendo regole chiare, tempi certi e pieno rispetto dell'autonomia degli atenei.

Grazie al lavoro fatto in Commissione, anche con gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, si è rafforzata la qualità del sistema con criteri più semplici e trasparenti che valorizzano la didattica, la ricerca svolta in Italia e all'estero, la partecipazione a progetti competitivi e il raggiungimento di standard minimi di produttività scientifica. Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 17-*bis*, che rinnova profondamente il sistema delle commissioni giudicatrici; le liste saranno biennali, costruite su basi oggettive, aperte esclusivamente a chi possiede i requisiti richiesti e corredati da chiare cause di esclusione. Tutti i candidati dovranno presentare la domanda accompagnata da un curriculum redatto secondo un formulario standard, garantendo uniformità e trasparenza nella valutazione. Le commissioni saranno composte in modo da assicurare imparzialità, competenza reale e una rotazione equilibrata dei commissari, prevenendo concentrazioni di potere. Si modifica anche la disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo l'istituzione di commissioni giudicatrici locali più qualificate e trasparenti, con membri esperti e coerenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento.

In conclusione, con questa riforma si apre una nuova stagione per il nostro sistema universitario: più meritocrazia, più trasparenza e più apertura ai giovani talenti. (*Applausi*). La riforma introduce strumenti concreti per valorizzare la qualità della ricerca e dell'insegnamento, garantire imparzialità nelle commissioni e responsabilizzare gli atenei nelle scelte di reclutamento. È una riforma coraggiosa, signor Presidente, signor Ministro, che pone al centro il merito, la responsabilità e il futuro dei nostri giovani. Rappresenta un passo decisivo per restituire dignità alla carriera accademica, responsabilizzare i docenti, ridare fiducia agli studenti, superando procedure burocratiche opache e adottando criteri chiari, oggettivi e selettivi.

Per questi motivi, esprimo convintamente il voto favorevole di Fratelli d'Italia, con la piena convinzione che si tratta di un passo decisivo per il futuro del nostro sistema universitario e per i giovani che vogliono crescere e affermarsi nel mondo della ricerca e dell'insegnamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

La seduta è tolta (*ore 19,06*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (1518)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)

1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - *(Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari)* - 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo ».

1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - *(Liste per commissioni giudicatrici)* - 1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito *internet* del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta ».

2. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

1-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un *curriculum* recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario *standard* definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 »;

2) alla lettera b), le parole da: « studiosi in possesso dell'abilitazione » fino a: « macrosettore e » sono sostituite dalle seguenti: « studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 »;

3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b*);

2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera *b-bis*), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera *b-bis*), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis*), numero 2);

2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

4) alla lettera *d*) sono premesse le seguenti parole: « verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché » e le parole da: « il numero massimo » fino a: « comma 3, lettera *b*), » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle pubblicazioni, compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, »;

5) dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su

un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;

d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e)*, previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole »;

b) al comma 4, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente »;

c) al comma 4-*ter*, dopo le parole: « gruppo scientifico-disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento »;

d) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

« 4-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».

3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

b) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

1-*bis*) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un *curriculum* recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario *standard* definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*);

2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore »;

3) alla lettera *c*), le parole da: « possibilità di prevedere » fino a: « pubblicazioni che » sono sostituite dalle seguenti: « previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che » e dopo le parole: « ad eccezione di » sono inserite le seguenti: « una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di »;

4) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole »;

c) al comma 5, le parole: « che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 ».

3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 1-*bis* del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-*bis*, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *b-bis*), e 24, comma 2, lettera *b-bis*), introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 del presente articolo.

3-ter. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo.

3-quater. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 5-*bis*, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-*bis*»;

2) al comma 5-*ter*, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura»;

b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;

c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

D'Elia, Rando, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.3

Rando, D'Elia, Verducci

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»

1.5

D'Elia, Pirondini, De Cristofaro, Sbrozzini, Aloisio, Barbara

Florida, Castellone, Crisanti, Magni, Rando, Verducci

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "settore concorsuale" e "settore scientifico disciplinare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare;

b) al comma 3, le parole "settori concorsuali" e "settori scientifici disciplinari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppi scientifici-disciplinari;

c) al comma 3, lettera b), le parole "a dieci" sono sostituite dalle seguenti "a cinque per l'accesso alla prima fascia dei professori e a tre per l'accesso alla seconda fascia dei professori";

d) al comma 3, lettera f), al secondo periodo, dopo le parole "La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera" sono inserite le seguenti "non può durare più di due anni e.";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il possesso dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3, lettera), è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

3-ter. Successivamente alla verifica del possesso e della quantità di cui al comma 3-bis, le commissioni di cui al comma 3, lettera f), procedono alla valutazione della qualità e della pertinenza in base alla declaratoria del Gruppo scientifico-disciplinare, in conformità e nel rispetto dei principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea C/2023/1640.".

1.7

Cattaneo, Castellone, Aloisio, Unterberger, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascuna Area di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, con decreto del Ministro, su proposta

dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.».

Conseguentemente:

- all'art. 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari»;

- all'art. 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari».

1.8

[Turco, Pirondini, Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole «per ciascun gruppo scientifico-disciplinare,» inserire le seguenti: «in conformità agli attuali valori-soglia come stabiliti e certificati,».

1.9

[Sbrollini, Rando](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica,»;

b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce altresì i requisiti minimi necessari e le caratteristiche delle attività e dei titoli di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2, anche mediante l'attribuzione di punteggi numerici ove possibile.»;

d) al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: «, incluse le modalità per la presentazione anche in forma digitale dei titoli e delle attività attestanti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'individuazione del soggetto competente a effettuare la verifica dei suddetti requisiti, sotto la supervisione di almeno un professore ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata presentata la dichiarazione.»

1.10

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «, nonché sentite le società scientifiche nazionali rappresentative e le organizzazioni universitarie di settore».

1.12

[Sbrollini, Rando](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni» con le seguenti: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a sei anni».

1.14

[Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performativa e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica».

1.18 (testo 2)

Cattaneo, Castellone, Unterberger, Aloisio, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca nonché i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/1640/2023.»

1.200

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sostituire le parole: «Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione» con le seguenti: «Tra i requisiti di cui al comma 1, possono essere considerati».

1.201

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2, dopo le parole: «in considerazione» inserire le seguenti: «i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640,».

1.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono definite linee guida vincolanti sui criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ai fini delle procedure di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità nazionale e ridurre il contenzioso».

1.34

Crisanti, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I candidati più meritevoli, come indicati dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 18, comma 1, lettera «b-bis», devono possedere come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, altrimenti non possono essere chiamati dall'università cui appartiene il suddetto dipartimento.»

1.35

Crisanti, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. I candidati vincitori di concorso che non soddisfino i criteri di chiamata presso l'università che ha bandito lo stesso possono, tuttavia, essere chiamati nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiungano successivamente la soglia degli indicatori o da altra università per la quale soddisfino il requisito.»

1.202

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

1.203

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis» sostituire le parole: «la pubblicazione delle liste, con validità biennale» con le seguenti: «le operazioni di sorteggio ai fini della pubblicazione delle liste, le quali hanno validità biennale»

1.204

[Turco](#), [Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;

b) al comma 2 sostituire le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;

c) al comma 4 sostituire le parole «gruppi scientifico-disciplinari» con le seguenti: «settori scientifico-disciplinari».

1.205

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.».

1.206

[Cattaneo](#), [Unterberger](#) (*)

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.»;

b) al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio»;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola «liste» inserire le seguenti: «è obbligatoria ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.207

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 4.

1.208

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.209

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.210

[Cattaneo](#), [Unterberger](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire ovunque ricorrano le parole: «uno o più settori scientifico disciplinari» con le seguenti: «due o più settori scientifico disciplinari».

Conseguentemente:

- *al comma 2, lettera b-bis), sopprimere il numero 3);*
- *al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «uno o più settori scientifico disciplinari» con le seguenti: «due o più settori scientifico disciplinari»;*
- *al comma 3, lettera b-bis), sopprimere il numero 3).*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.211

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1-bis), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1» con le seguenti: «dal Ministro dell'università e della ricerca».

1.212

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis)», al numero 2), dopo la parola: «sorteggiati» inserire le seguenti: «dal Ministero».

1.213

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis)», al numero 3), sostituire le parole: «medesimo settore» con le seguenti: «settore stesso».

1.214

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere il capoverso « b-ter)».

1.215

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), al capoverso «b-ter)», sopprimere le parole da: «integrazione dei criteri» alle seguenti: «quelli di cui al numero 1)».

1.68

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche risultanti dal *curriculum* redatto in base al formulario *standard* predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee."».

1.69

[Crisanti](#), [Rando](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, la valutazione di cui ai periodi precedenti tiene conto altresì della continuità e dell'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica con riferimento alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale".»

1.216

[Matera](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 5) sostituire la lettera d-bis) con la seguente: «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati».

1.70

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum dei candidati;».

1.71

[Crisanti](#), [Rando](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 5), al capoverso «d-bis)», dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: « , del loro impatto, calcolato in termini di citazioni normalizzate in base alla numerosità delle pubblicazioni in quel settore, e del loro contributo alla formulazione di leggi e linee guida di interesse nazionale ed internazionale, al deposito di brevetti di invenzione industriale, allo sviluppo di prodotti e farmaci e/o in generale al dibattito scientifico ed accademico sull'argomento della pubblicazione.»

1.217

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera a), numero 5, capoverso «d-bis)» sostituire le parole: «svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso» con le seguenti: «espletazione di una prova didattica, nel campo dello specifico settore scientifico-disciplinare o gruppo disciplinare del concorso bandito, volta ad accertare le competenze del docente nel processo di insegnamento-apprendimento in presenza, a distanza o in forma ibrida (*blended*). Nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».*

1.218

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso «d-bis)», sostituire le parole: «individuato dalla commissione» con le seguenti: «a scelta del candidato».

1.219

[Turco](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero. 5, capoverso «d-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché di una prova didattica specifica per i candidati che non sono docenti universitari iscritti al ruolo».

1.80

[Crisanti](#), [Rando](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), numero 5), dopo la lettera «d-ter)», aggiungere la seguente:

«d-quater) ai fini della chiamata, gli atenei devono selezionare esclusivamente il o i candidati che abbiano come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata. Il candidato che sia ricercatore o professore associato in servizio presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, il quale non soddisfi il requisito di cui al periodo precedente, può essere chiamato nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora

raggiunga il suddetto requisito o da un dipartimento di altra università, in relazione al quale soddisfi il medesimo requisito»;

1.84

[Pirondini, Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.220

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»

1.90

[De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso «4-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che le valutazioni periodiche di cui al presente comma non producono effetti automatici sulla distribuzione della quota base del Fondo di finanziamento ordinario tra gli atenei».

1.221

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.222

[D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.223

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), le parole »settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari« sono sostituite dalle seguenti »gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare per l'attività didattica, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;«.

1.224

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), al numero 1-bis), al capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1» con le seguenti: «dal Ministero».

1.225

[D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), al numero 2), al capoverso «b-bis)», al numero 2) dopo la parola: «sorteggiati» inserire le seguenti: «dal Ministero».

1.226

[D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso «b-bis)», al numero 3), sostituire le parole: «medesimo settore» con le seguenti: «settore stesso».

1.227

[Matera](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), numero 3) , sopprimere le parole da : «e dopo le parole» fino alla fine del periodo.

1.228

[Cattaneo](#), [Unterberger](#) (*)

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «una prova didattica», inserire le seguenti: «, aperta ai membri del dipartimento universitario interessato dalla procedura di reclutamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.114

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono abrogati.».

1.117

[Crisanti](#), [Rando](#), [Aloisio](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli atenei che non soddisfano i criteri di qualità, di ricerca, di insegnamento, nonché i valori etici stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca non possono bandire concorsi fino a che non soddisfino i suddetti criteri e valori.»

1.229

[Pirondini](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

«3-ter.1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca".

3-ter.2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3-ter.3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

3-ter.4. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziare per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca».

3-ter.5. Agli oneri di cui ai commi da 3-ter.1 a 3-ter.4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.230

[Pirondini](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

«3-ter.1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

3-ter.2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3-ter.3. Per le finalità di cui al comma 3-ter.1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.231

Pirondini

Inammissibile

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-ter.1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

G1.200

Pirondini, Castellone, Barbara Floridia, Aloisio

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*, premesso che:

il comma 1-bis - inserito dai lavori svolti presso la 7^a Commissione permanente - ha introdotto l'articolo 17-bis alla legge 30 dicembre 2020, n. 240, in materia di «Liste per le Commissioni giudicatrici»;

al comma 1, detto articolo 17-bis stabilisce che: «Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici»;

considerato che:

durante l'iter dei lavori in Commissione è stato accolto l'ordine del giorno G/1518/1/7 (testo 2) che impegna il Governo «ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché venga previsto un adeguato *budget* assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato all'organico del sistema AFAM»;

valutato altresì che:

sempre presso la 7^a Commissione del Senato è stato accolto da ultimo, l'ordine del giorno G/1689 Sez. I/4/7 (testo 2) che impegna il Governo «a valutare, nell'ambito degli strumenti già in fase di implementazione e nel quadro della progressiva internazionalizzazione della formazione superiore, l'opportunità di adottare una denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM coerente con quella adottata nel contesto europeo e internazionale, anche al fine di rafforzare la riconoscibilità e l'attrattività del sistema formativo italiano», nonché «a proseguire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito della cornice normativa, come da ultimo riformata con i d.P.R. 82/2024 e 83/2024, il percorso di valorizzazione delle professionalità che operano nelle Istituzioni AFAM [...]».

impegna il Governo, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento e valutazione, a valutare l'opportunità di:

- estendere esplicitamente all'AFAM il meccanismo di definizione dei criteri di accesso alle procedure di reclutamento, oggi concepito unicamente per l'Università;
- riconoscere la necessità di parametri qualitativi, nei processi valutativi, coerenti con la natura della produzione artistica e performativa, ripensando l'applicazione di modelli valutativi esclusivamente bibliometrici, che possono rivelarsi incongrui o limitativi;
- inserire formalmente il CNAM-AFAM nel processo consultivo, quale organo rappresentativo della comunità accademico-artistica, analogamente al ruolo svolto dal CUN per l'Università;
- consolidare la parità di dignità tra i sistemi universitario e AFAM nell'accesso alla docenza e nella valutazione della ricerca, in linea con i principi della legge 508/1999 e delle più recenti evoluzioni legislative.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4 ».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università ».

EMENDAMENTI

2.1

D'Elia, Rando, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.200

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «a condizione» fino alle seguenti: «turn over».

2.201

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti.».

2.202

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «3-bis», al terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in

possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, » sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale, » e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo ».

EMENDAMENTI

3.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio, Verducci (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. È fatto salvo il diritto degli studiosi già abilitati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad accedere alle procedure di chiamata fino alla scadenza della loro abilitazione, senza ulteriori adempimenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroliini e gli altri componenti del Gruppo IV-C-RE.

3.4

Pirondini, Aloisio (*)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole: «, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima»;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è illimitata.»*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroliini e gli altri componenti del Gruppo IV-C-RE.

3.200

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando (*)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono definiti, per i trentasei mesi successivi alla data in vigore della presente legge, in conformità ai titoli e ai valori-soglia di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023.»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroliini e gli altri componenti del Gruppo IV-C-RE.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1518 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.229, 1.230, 1.231, 2.201 e 2.202.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.200 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.